

Deliberazione della Giunta Regionale 15 gennaio 2024, n. 9-8080

**LR 42/1992. Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera, di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.**



Seduta N° 422

Adunanza 15 GENNAIO 2024

Il giorno 15 del mese di gennaio duemilaventiquattro alle ore 09:30 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Marco PROTOPAPA - Andrea TRONZANO

**DGR 9-8080/2024/XI**

**OGGETTO:**

LR 42/1992. Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera, di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

l'art. 5 del D.P.R. 27/03/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza” ha previsto, tra l'altro, che le attività di soccorso sanitario di emergenza costituiscano competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, al fine di realizzare tali attività, le Regioni possano avvalersi del concorso di Enti ed Associazioni pubbliche e private sulla base di uno schema tipo di convenzione;

la Conferenza Stato Regioni in data 25/03/93, su proposta del Ministero della Sanità, ha espresso parere favorevole sullo schema tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27/03/1992;

l'art 12 della L.R. 42/1992 prevede che le Aziende Sanitarie si dotino di strutture idonee al trasporto ed al soccorso di infermi e feriti in quantità sufficiente al fabbisogno della popolazione da servire, e che, per le Aziende che non possiedono tali strutture, possono essere stipulate convenzioni per l'espletamento di detti servizi con soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art 2 con i Comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Visto il Codice Terzo Settore del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 che prevede:

all'art. 56, comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

al comma 2 dello stesso art. 56, che le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale esclusivamente delle spese effettivamente sostenute e documentate;

all'art. 57, che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2 D.lgs. n. 117 del 03/07/2017, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.

Considerato che:

il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza, il trasporto sanitario interospedaliero urgente, il trasporto sanitario interospedaliero programmato e il trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure è assicurato ad oggi, nella Regione Piemonte, nella maggior parte dei casi da Organizzazioni di volontariato;

con DGR 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i la Giunta regionale ha approvato i nuovi schemi di Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati della Croce Rossa Italiana e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero (Allegato A) e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure (Allegato B) tra la Regione Piemonte e le Associazioni A.N.P.A.S Comitato Regionale del Piemonte, Coordinamento Misericordie Piemonte, Associazione A.R.E.SA Piemonte. S.O.G.IT Croce di San Giovanni – Comitato Regionale del Piemonte, Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte, con scadenza 31 dicembre 2022;

la DGR 34-5256 del 21 giugno 2022 ha rimodulato i criteri di riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e documentati per le convenzioni in forma estemporanea, stabilendo che il rimborso del costo del carburante sino al 31/12/2022 dovrà riferirsi al mese di fatturazione rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico.

Dato atto che:

con la L.R. 26 del 26 ottobre 2021 è stata istituita l'Azienda Sanitaria Zero e ad essa sono state attribuite, tra l'altro, le funzioni di gestione dell'emergenza urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, trasporto degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza urgenza, maxi emergenza, elisoccorso, di gestione del servizio NUE 112 e gestione del Numero armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117) (lett.a);

con DGR 3-5267 del 28 giugno 2022 la Giunta regionale ha recepito l'Atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Zero;

con DGR 20-5877 del 28 ottobre 2022 è stata prorogata sino al 31/12/2023 la DGR 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i;

con Determinazione 1068 del 15 maggio 2023 è stata istituita la Commissione Consultiva ai sensi della DGR 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i composta da rappresentanti della Regione, delle Aziende sanitarie regionali e dai rappresentanti delle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, del Dlgs n. 117 del 03.07.2017 (ANPAS, Associazione della Croce Rossa Italiana, Federazione Misericordie, A.N.A.S.);

in data 23 novembre 2023 la suddetta Commissione ha definito la proposta finale di Accordo, consegnando il documento quale proposta condivisa dalle parti (verbale agli atti del Settore “Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari” della Direzione Sanità);

con deliberazione 294 del 28/12/2023 il Commissario di Azienda Sanitaria Zero ha deliberato di condividere la proposta di Accordo regionale nel testo Allegato A , rilevando che l’ Accodo proposto è rispondente alle esigenze di gestione del Sistema dei trasporti sanitari di competenza della stessa Azienda recependo le istanze di adeguamento dei criteri di riconoscimento dei costi, in coerenza con il mutato quadro socio-economico di disponibilità di volontari e di dinamica dei prezzi di mercato intervenuti nel periodo di vigenza del precedente Accordo;

con la suddetta deliberazione il Commissario di Azienda sanitaria Zero ha dato atto che gli effetti economici dell’applicazione dell’ Accordo proposto sono previsti nel piano di Attività dell’Azienda sanitaria Zero e riportati nel preventivo economico per l’ anno 2024.

Ritenuto, pertanto, di approvare i nuovi schemi di Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra:

- l’Azienda Sanitaria Zero e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di Emergenza urgenza extraospedaliera di cui all’allegato A del presente provvedimento, demandando alla stessa la sottoscrizione delle relative convenzioni con le singole Associazioni di volontariato;

- le Aziende Sanitarie Regionali e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure, di cui all’allegato B del presente provvedimento, demandando alle stesse la sottoscrizione delle relative convenzioni con le singole Associazioni di volontariato.

Ritenuto altresì di :

stabilire che quanto previsto nella presente deliberazione, allegato A, deve essere adottato quale disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra Azienda Sanitaria Zero e tutte le Organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi dell’ art 57 D.lgs. n. 117 del 03/07/2017;

stabilire che quanto previsto nella presente deliberazione, allegato B, deve essere adottato quale disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie e tutte Organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi dell’ art 56 D.lgs. n. 117 del 03/07/2017;

Attestato che la spesa complessiva annuale del presente provvedimento, pari ad un importo stimato in 3.500.000,00 euro, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale e trova copertura

nell'ambito dei finanziamenti del fondo sanitario ripartiti annualmente ad Azienda sanitaria zero per le attività di cui all'allegato A) ed alle Aziende del SSR per le attività di cui allegato B) iscritti nella Missione 13 Programma1 del Bilancio Regionale 2024

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1- 4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

vista la L.R. n. 266/91;  
vista la L.R. 42/92;  
vista la L.R. 38/94;  
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
vista la L.R. 23/2008 artt. 17 e 18;  
vista la DGR 48-7791 del 30 ottobre 2018;  
vista la DGR 1-9050 del 22 maggio 2019;  
vista la DGR 34-5256 del 21 giugno 2022;  
vista la DGR 20-5877 del 28 ottobre 2022;  
vista la D.D 1068 del 15 maggio 2023.

*delibera*

1) di approvare i nuovi schemi di Accordo regionale con decorrenza dal 01 gennaio 2024 e scadenza al 31.12.2026 per la regolamentazione dei rapporti fra:

l'Azienda Sanitaria Zero e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di Emergenza urgenza extraospedaliera di cui all'allegato A, del presente provvedimento, condiviso dal Commissario di Azienda Sanitaria Zero con delibera 294 del 28/12/2023, per farne parte integrante e sostanziale,

le Aziende Sanitarie Regionali e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure, di cui all'allegato B del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) di demandare alla Direzione Sanità tutte le eventuali modifiche operative che si rendessero necessarie sul contenuto dei suddetti allegati, d'intesa con la Commissione consultiva di cui agli art 14 dell'Allegato A e art 13 dell'Allegato B del presente provvedimento;

3) di demandare la sottoscrizione dei suddetti accordi all'Assessore regionale alla Sanità;

4) di stabilire che quanto previsto nella presente deliberazione, allegato A, deve essere adottato quale disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra Azienda Sanitaria Zero e tutte le Organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi dell' art 57 D.lgs. n. 117 del 03/07/2017;

5) di stabilire che quanto previsto nella presente deliberazione, allegato B, deve essere adottato quale disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie e tutte Organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi dell' art 56 D.lgs. n. 117 del 03/07/2017;

6) di dare atto che la spesa complessiva annuale del presente provvedimento, pari ad un importo stimato in 3.500.000,00 euro, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale e trova copertura nell'ambito dei finanziamenti del fondo sanitario ripartiti annualmente ad Azienda sanitaria zero per le attività di cui all'allegato A) ed alle Aziende del SSR per le attività di cui allegato B) iscritti nella Missione 13 Programma 1 del Bilancio regionale 2024

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8080-2024-All\_1-Allegato\_A\_Volontari\_defintiva\_23\_novembre\_(4).doc



- DGR-8080-2024-All\_2-  
2. Allegato\_B\_Volontari\_definitva\_23\_novembre11\_20\_(1)\_(3).doc



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra l'Azienda Sanitaria Zero e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera.**

Premesso che:

- l'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27 marzo 1992, ai fini dell'attività di cui sopra la Regione Piemonte intende avvalersi del concorso delle Organizzazioni di Volontariato;
- nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario è regolato sino al 31 dicembre 2023 da appositi Accordi e disposizioni Regionali;
- la Regione Piemonte intende predisporre un documento di condivisione con le Organizzazioni di Volontariato che partecipano, per le rispettive competenze, in termini di responsabilità, rischi e risorse all'attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza;
- l'affidamento dei servizi sopraelencati si configura come uno strumento di collaborazione attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza;
- le Organizzazioni di Volontariato, aventi titolo al convenzionamento, possono partecipare in forma di aggregazione qualora la partecipazione di tutti i componenti sia attiva. Le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere dichiarate nel progetto e non potranno essere modificate nel corso della durata del rapporto convenzionale;
- con la L.R. 26 del 26.10.2021 è stata istituita l'Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte e ad essa sono state attribuite, tra l'altro, le funzioni di gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera.

Quanto sopra premesso

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da .....

E

ANPAS    Comitato    Regionale    Piemonte    O.D.V.    E.T.S.    -    rappresentato  
da.....

- Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte,  
rappresentato da.....

-Federazione Regionale delle Misericordie del Piemonte odv rappresentato da .....

- A.N.A.S Piemonte rappresentato da.....

si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO REGIONALE**

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Organizzazioni di Volontariato (di seguito OdV) e l'Azienda Sanitaria Zero per l'attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera di competenza del S.S.R. a mezzo di autoambulanze, autoveicoli per uso speciale di soccorso avanzato, idroambulanza ed altri mezzi e risorse.

Non rientrano nella disciplina di seguito:

- le attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure effettuabili dalle OdV disposte dalle Aziende Sanitarie Regionali;

- le attività di trasporto non sanitario, quali, ad esempio, trasporto di emoderivati, materiali sanitari e non, farmaci, presidi chirurgici, organi e tessuti.

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto fra ciascuna delle OdV e l'Azienda Sanitaria Zero, nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da apposite convenzioni secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27.03.92, dagli artt. 12 e 13 della L.R. n. 42/1992 e dagli articoli 56 e 57 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

### **ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE POSTAZIONI DI SOCCORSO**

L'Azienda Sanitaria Zero individua l'ambito territoriale per l'ubicazione delle postazioni di soccorso come di seguito indicato:

- la sede individuata o autorizzata dalla Regione per la postazione di soccorso avanzato;
- la sede individuata dall'Azienda Sanitaria Zero in accordo con la Direzione Sanità, sulla base di indicatori di attività per la postazione di soccorso di base e per la quale l'Azienda stessa mette a disposizione i locali di stazionamento;
- la sede individuata dall'Azienda Sanitaria Zero in accordo con la Direzione Sanità, sulla base di indicatori di attività per la postazione di soccorso di base e per la quale l'Azienda stessa non mette a disposizione i locali di stazionamento;
- l'area ove l'Azienda Sanitaria Zero, sulla base di indicatori di attività, ritenga indifferente il posizionamento delle postazioni di soccorso di base purché all'interno dell'area individuata. Tale area, di norma, viene individuata nel Distretto territoriale; per il Comune di Torino si considera come riferimento l'ambito cittadino.

Qualora nell'ambito del Distretto non vi siano OdV che abbiano sede autorizzata nello stesso, ve ne sia una sola oppure non ci siano OdV che abbiano presentato domanda di partecipazione, il territorio di riferimento viene ampliato al Distretto limitrofo in grado di garantire la maggior partecipazione di OdV.

### **ART. 3 - ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE**

Le OdV, ai fini della partecipazione, in forma singola o aggregata, alla procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente accordo, dovranno dichiarare quanto segue:

- 1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 2382 del codice civile. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato dai soggetti che ricoprono cariche elettive nelle OdV;
- 2) di essere in possesso dell'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, e s.m.i.. Le OdV, già iscritte ai sensi della previgente normativa nel Registro regionale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore, sono ammesse alla procedura;
- 3) di aderire ad una rete associativa, di cui all'articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, indicandone la denominazione;
- 4) di avere una sede autorizzata in un comune dell'ambito territoriale definito dall'Azienda Sanitaria Zero ai sensi dell'art. 2. Nel caso di forme di aggregazione tra OdV, il requisito deve essere posseduto da almeno una delle OdV.
- 5) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi della L.R. 42/92;
- 6) di non impiegare in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'OdV stessa o le OdV appartenenti ad una aggregazione;
- 7) di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
- 8) di essere in possesso di atto pubblico di costituzione o di impegnarsi alla costituzione nei termini indicati dalle ASR in caso di aggregazione in Associazione Temporanea di Scopo, secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 4;
- 9) di essere in possesso del Codice Etico o altra documentazione nella quale vengano descritti i processi organizzativi e di trasparenza dell'OdV;
- 10) di essere in possesso del Piano formativo annuale e della Pianificazione delle iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura del volontariato;
- 11) di disporre, per ciascuna postazione da convenzionare, di un numero di ore prestate dai volontari iscritti all'OdV ed in possesso dei requisiti formativi, come di seguito indicato:

a) almeno **7.960** ore/anno per ciascuna postazione con equipaggio composto da 2 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità;

b) almeno **7.008** ore/anno per ciascuna postazione con equipaggio composto da 2 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità, allocata in Comune avente popolazione residente inferiore a 4.000 abitanti (tolleranza del 2%) su dati ISTAT (Portale i.stat – <http://dati.istat.it> - tema popolazioni e famiglie – popolazione – popolazione residente al 1° gennaio dell'anno in cui si effettua la procedura di affidamento) o in Comune ricompreso nelle seguenti Aree interne o in quelle che verranno individuate nel periodo di validità del presente accordo: Val Bormida, Valli dell'Ossola, Val di Lanzo, Valli Maira e Grana, Val Sesia, Terre del Giarolo;

c) almeno **2.628** ore/anno per ciascuna postazione con equipaggio composto da 1 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità;

Il numero delle ore dei volontari verrà rideterminato in modo proporzionale in caso di diversa articolazione dell'orario di operatività.

Il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle OdV nel caso di forme di aggregazione.

12) di aver svolto nella Regione Piemonte attività in convenzione in forma continuativa e/o estemporanea per trasporti sanitari di emergenza-urgenza extraospedaliera da almeno un anno alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si svolge la selezione, con almeno 1.000 servizi complessivi per la stessa tipologia di attività nei 5 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione.

Il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle OdV nel caso di forme di aggregazione.

#### **ART. 4 – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO**

Le OdV in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 possono aggregarsi in Associazioni Temporanee di Scopo. L'aggregazione di scopo è uno strumento operativo temporaneo che permette di ampliare la partecipazione attiva delle OdV interessate all'esecuzione dei trasporti sanitari per offrire all'Azienda Sanitaria la più ampia possibilità di garanzia di continuità dei servizi in via di affidamento.

Le OdV che intendono porre in essere forme di collaborazione per l'esecuzione dei servizi previsti dall'art.1 possono contrarre accordi temporanei riconducibili nella sostanza a due modelli di aggregazione.

- A. Un accordo di collaborazione, redatto nella forma di atto pubblico, finalizzato alla realizzazione congiunta delle attività oggetto di affidamento in cui le Associate prevedono le modalità di collaborazione ai fini dell'esecuzione dei servizi, le rispettive responsabilità anche in solido, le risorse messe a disposizione da

ciascun componente, gli aspetti amministrativi e contabili di ciascun partecipante nell'ambito dell'autonomia gestionale ed operativa della singola OdV.

- B. Mandato collettivo speciale con rappresentanza, redatto nella forma di atto pubblico, da parte delle Associate con indicazione dell'OdV Capofila che assume il relativo coordinamento, le connesse responsabilità delle attività oggetto di affidamento ed i rapporti normo-economici con l'Azienda che affida il servizio.

In entrambe le fattispecie, eventuali modificazioni nell'assetto aggregativo, che non comportino variazioni nella valutazione qualitativa del progetto e nell'oggetto dell'affidamento, previa verifica dell'Azienda Sanitaria Zero, non determinano il venir meno dell'affidamento delle attività alla diversa compagine associativa.

L'aggregazione tra OdV nelle forme di cui sopra può essere costituita da:

- tutte le OdV presenti nello stesso distretto o ambito territoriale ove è ubicata la postazione, salvo espressa rinuncia di una o più delle stesse, che in forma singola non possano autonomamente partecipare alla procedura, in quanto dichiarano, nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché siano in possesso di un monte ore complessivo superiore ai limiti di cui sopra ma nel/nei progetto/i risulti dichiarato impegnato in altre attività di trasporto sanitario.
- una o più OdV con sede autorizzata nel distretto o nell'ambito territoriale ove è ubicata la postazione, che in forma singola o associata non possano autonomamente partecipare alla procedura, in quanto dichiarano, nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché siano in possesso di un monte ore complessivo superiore ai limiti di cui sopra ma nel/nei progetto/i risulti dichiarato impegnato in altre attività di trasporto sanitario, che si aggregino con una o più OdV, la cui sede autorizzata sia ubicata in un comune non afferente al distretto o all'ambito territoriale della postazione, che dichiarino/nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) utile al raggiungimento di almeno i limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché possiedano un monte ore complessivo superiore ai limiti di cui sopra, ma dichiarino di impegnare in quota percentuale in altra attività descritta nel progetto.
- una o più OdV, anche afferenti al distretto o all'ambito territoriale ove è ubicata la postazione che abbia/abbiano già partecipato individualmente su altra/e postazione/i, dichiarata/e nel progetto e che contribuiscano all'aggregazione con la propria quota residuale delle ore di volontariato. La quota residuale di ore di volontariato deve essere inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse.
- OdV presenti nello stesso distretto o ambito territoriale ove è ubicata la postazione che si aggregino tra di loro, o anche con altre OdV non ubicate nel distretto o

ambito territoriale, per mettere a disposizione un numero di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) che garantiscano complessivamente il servizio con l'impiego di risorse di volontariato maggiore o uguale al 75% del fabbisogno orario della postazione come desumibile dalle attività complessive delle OdV descritte a progetto.

## **ART. 5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE**

Le OdV interessate al convenzionamento, in forma continuativa ed in forma estemporanea, dovranno presentare un Progetto descrittivo di gestione del servizio per ciascuna postazione per cui intendono partecipare alla procedura di affidamento.

### **1. Individuazione e valutazione convenzioni in forma continuativa**

L'Azienda Sanitaria Zero effettuerà la valutazione comparativa degli aspetti qualitativi espressi nel Progetto di attività per le postazioni di soccorso da convenzionare in forma continuativa atti a dimostrare adeguata attitudine e capacità di realizzazione dell'attività oggetto di affidamento.

Tale valutazione di qualità viene effettuata sulla base dei sottoelencati criteri fino al raggiungimento del valore massimo di 70 punti.

#### **a) La presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari**

##### **Valutazione della formazione: corso VS 118 (5 punti)**

1 punto per ogni corso completato nei cinque anni solari precedenti a quello di presentazione del progetto, secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118 fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero totale dei corsi delle OdV aggregate, sommando i corsi di ciascuna OdV ed assegnando 1 punto fino ad un massimo di 5 punti).

##### **Valutazione della formazione: corso abilitazione e mantenimento DAE (5 punti)**

1 punto per ogni 10% aggiuntivo oltre al 50% dei volontari iscritti all'OdV in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE alla data di presentazione del progetto, fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di volontari formati delle OdV in aggregazione, mettendo il totale dei volontari formati delle OdV aggregate in rapporto al numero totale delle OdV aggregate – TOTALE DEI VOLONTARI AUTORIZZATI DAE / NUMERO DELLE ODV)

0 punti:                      fino al 50%

1 punto:                    51%-60%

2 punti:                    61%-70%

3 punti:                    71%-80%

4 punti:                    81%-90%

5 punti:                    91%-100%

##### **Valutazione della formazione e degli aggiornamenti: altri corsi attinenti al servizio in oggetto (5 punti)**

1 punto per ogni corso di formazione (diverso dal VS 118 e dal DAE) e di aggiornamento ritenuti attinenti, dall'azienda convenzionante, al servizio in oggetto svolto negli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di presentazione del progetto, fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio dei corsi delle OdV aggregate, mettendo il totale

dei corsi delle OdV aggregate in rapporto al numero delle OdV aggregate – TOTALE DEI CORSI / NUMERO DELLE ODV).

**b) La garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare**

**Valutazione della capacità organizzativa (10 punti)**

Fino a 10 punti per ore/anno eccedenti il numero minimo previsto dall' art 3 secondo la tabella di seguito indicata (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di ore di volontariato eccedenti delle OdV aggregate, mettendo il totale delle ore di volontariato eccedenti delle OdV aggregate in rapporto al numero delle OdV aggregate – TOTALE ORE DI VOLONTARIATO ECCEDENTI / NUMERO DELLE ODV).

|       | 2 unità<br>lett. a) | 2 unità<br>lett. b) | 1 unità<br>lett. c) |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Punti | Ore                 | Ore                 | Ore                 |
| 0     | 7.960               | 7.008               | 2.628               |
| 1     | almeno 8.760        | almeno 8.760        | almeno 4.380        |
| 2     | almeno 10.512       | almeno 10.512       | almeno 5.256        |
| 4     | almeno 12.264       | almeno 12.264       | almeno 6.132        |
| 6     | almeno 14.016       | almeno 14.016       | almeno 7.008        |
| 8     | almeno 15.768       | almeno 15.768       | almeno 7.884        |
| 10    | 17.520              | 17.520              | 8.760               |

**Valutazione delle risorse di volontariato (10 punti)**

Al numero dei volontari dell'OdV alla data di presentazione del Progetto, formati secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118, verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'OdV valutata}}{\text{nr. volontari dell'OdV con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero dei volontari formati delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in OdV concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più OdV aggregate sarà conteggiato una sola volta.

**Valutazione delle risorse materiali, di evidente utilità, dell'OdV (5 punti)**

1 punto (sino ad un massimo di 5 punti) per ognuno dei seguenti spazi con le seguenti destinazioni d'uso:

- Rimessaggio mezzi, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria

- Locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo
- Aule di formazione dedicate
- Ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy
- Spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo

**Valutazione delle risorse materiali: ambulanze, automediche e idroambulanze (5 punti)**

1 punto, fino ad un massimo di 5 punti, per ogni ambulanza, automedica e idroambulanza disponibile, immatricolata come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo le normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, e con data di prima immatricolazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto. In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

$A^1$  numero ambulanze OdV 1

$A^2$  numero ambulanze OdV 2

$H^1$  numero ore impiegate da OdV 1

$H^2$  numero ore impiegate da OdV 2

$H^t$  numero ore totali per la convenzione

**Valutazione delle risorse materiali: ambulanze, automediche e idroambulanze disponibili per la convenzione (5 punti)**

1 punto, fino ad un massimo di 5 punti, per ogni ambulanza, automedica e idroambulanza disponibile (anche in uso in altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza), immatricolata come mezzo di soccorso secondo le normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, con data di prima immatricolazione negli otto anni precedenti la data di presentazione del progetto e con chilometraggio non oltre i 150.000 km o 250.000 km, rispettivamente, se alimentata a benzina o diesel. In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

$A^1$  numero ambulanze OdV 1

$A^2$  numero ambulanze OdV 2

$H^1$  numero ore impiegate da OdV 1

$H^2$  numero ore impiegate da OdV 2

$H^t$  numero ore totali per la convenzione

### **Valutazione sulla capacità di arruolamento delle risorse di volontariato (5 punti)**

Valutazione del mantenimento e dell'incremento del numero di volontari negli ultimi cinque anni precedenti l'annualità di svolgimento della selezione, misurata come variazione del numero di volontari al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si svolge la selezione, rispetto alla consistenza iniziale misurata al 1/1 del quinto anno precedente quello della selezione:

- 2 punti: mantenimento o incremento fino al 3%
- 3 punti: incremento maggiore del 3% e fino al 6%
- 4 punti: incremento maggiore del 6% e fino al 9%
- 5 punti: incremento maggiore del 9%

In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolata la media ponderata delle percentuali d'incremento del numero di Volontari delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

### **c) La garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate**

#### **Valutazione dell'esperienza maturata: servizi in convenzione (10 punti)**

Un massimo di 10 punti vengono attribuiti in base al numero dei servizi di emergenza-urgenza extraospedaliera effettuati in convenzione continuativa ed estemporanea negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle OdV aggregate, rapportando il totale dei servizi in convenzione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ODV).

Il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. servizi 118 totali dell'OdV}}{\text{nr. servizi 118 dell'OdV con il maggior numero di servizi}}$$

#### **Valutazione dell'esperienza maturata: anni di costituzione (5 punti)**

Un massimo di 5 punti vengono attribuiti in base all'anno di costituzione, sulla base della seguente formula (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolata l'anzianità media delle OdV aggregate, rapportando il totale degli anni di fondazione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate):

$$\text{Punteggio} = 5 \times \frac{\text{anni dalla costituzione dell'OdV}}{\text{anni dell'OdV con il maggior numero di anni}}$$

## PUNTEGGIO MASSIMO DELLE VALUTAZIONI SOPRA DESCRITTE 70 PUNTI.

Si procederà alla valutazione del preventivo rispetto agli standard di riferimento, come da tabella sotto riportata, nei seguenti casi:

1. progetti che raggiungono un punteggio complessivo della valutazione tecnica con scostamento inferiore di 5 punti rispetto al punteggio maggiore;
2. progetto che raggiunga un punteggio complessivo della valutazione tecnica superiore di 5 punti rispetto agli altri progetti;
3. unico progetto presentato.

### Standard di riferimento

| Determinante di costo                                                                                                                                                              | Standard di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leasing/Noleggio a lungo termine                                                                                                                                                   | Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 85.000 oltre IVA).                                                                                                                                                                                                            |
| Utilizzo di mezzi sostitutivi in caso di fermo tecnico mezzo titolare                                                                                                              | Nel limite del tetto di spesa riconoscibile                                                                                                                                                                                                                                               |
| Manutenzione straordinaria                                                                                                                                                         | Non previsto                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Utenze                                                                                                                                                                             | acqua, gas/riscaldamento, energia elettrica, telefonia                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero di ore del personale dipendente a rimborso                                                                                                                                  | Nei limiti previsti dall'art. 3 relativi alle ore di personale volontario                                                                                                                                                                                                                 |
| Costo orario della retribuzione per singolo dipendente come da inquadramento contrattuale (categoria C) oltre oneri a carico datore di lavoro (oneri previdenziali – IRAP - INAIL) | CCNL ANPAS, Misericordie e CRI - Specifica delle voci retributive annue – Tredicesima mensilità – Oneri carico datore di lavoro – quota TFR – Costo sorveglianza sanitaria                                                                                                                |
| Numero di dipendenti con mansioni amministrative e di coordinamento                                                                                                                | Numero di servizi complessivi dell'OdV o dell'aggregazione                                                                                                                                                                                                                                |
| Rimborso di spese per avvicendamento volontari                                                                                                                                     | Deliberazione dell'organo direttivo dell'OdV sulle modalità di rimborso e modalità di tracciabilità degli stessi.                                                                                                                                                                         |
| Pasti                                                                                                                                                                              | Quota percentuale del numero di ore prestate dai volontari soccorritori rispetto al fabbisogno orario della postazione di soccorso e tetto di spesa riconoscibile dall'accordo.<br><br>(es. in caso di operatività postazione h24/24 e solo volontari n pasti annuo riconoscibili= 1.460) |
| Divise                                                                                                                                                                             | Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spese postali                                                                                                                                                                      | Nel limite di spesa previsto dall'accordo                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                         |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cancelleria                                                                                                             | Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo                               |
| Quote di ammortamento                                                                                                   | Nel limite dell'aliquota prevista dall'accordo                                  |
| Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati all'acquisto II III e IV anno | Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione ( <b>Euro 21.250,00</b> ) |
| Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati ed I.V.A I e V anno           | Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione ( <b>Euro 10.625,00</b> ) |

I preventivi riferiti ai progetti di cui sopra caso 2 e 3, qualora non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima dell'assegnazione, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nel caso 1 qualora i preventivi non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima della valutazione comparativa, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nella comparazione il punteggio, fino a un massimo di 30 punti, verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Assegnato} = 30 \times \frac{\text{preventivo minimo presentato}}{\text{preventivo in valutazione}}$$

L'Azienda procederà all'assegnazione della convenzione all'OdV che otterrà il punteggio più alto derivante dalla somma delle due valutazioni.

## **2. Individuazione e valutazione convenzioni in forma estemporanea**

L'Azienda Sanitaria Zero verificherà che gli aspetti qualitativi espressi nel Progetto di attività per le postazioni di soccorso da convenzionare in forma estemporanea siano aderenti alle disposizioni normative e operative vigenti in materia di trasporto sanitario di emergenza e di urgenza.

### ***ART. 6 - POSTAZIONI, DISPONIBILITA' E TIPOLOGIA DEI MEZZI***

Nella convenzione per le attività oggetto del presente accordo devono essere indicate le postazioni operative presso cui sosterranno i mezzi convenzionati con i relativi equipaggi.

La postazione operativa deve rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti.

Nella convenzione dovranno inoltre essere indicati il numero, la tipologia e l'orario di attività delle postazioni operative.

Le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di soccorso e di trasporto dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalle normative nazionali e dalla programmazione sanitaria regionale.

Il mezzo principale individuato per le postazioni convenzionate in forma continuativa è sostituito, di norma, al raggiungimento dei 150.000 Km o dei 250.000 Km di percorrenza

complessiva rispettivamente se alimentato a benzina o diesel. In entrambi i casi dovrà essere sostituito, di norma, al raggiungimento dell'8° anno di vita dalla data della prima immatricolazione. L'ulteriore utilizzo oltre i suddetti limiti potrà essere valutato e concordato tra le parti.

I mezzi impiegati per le postazioni convenzionate in forma estemporanea e i mezzi sostitutivi del mezzo principale utilizzato per le postazioni convenzionate in forma continuativa potranno essere utilizzati fino al raggiungimento di 250.000 km o di 350.000 km rispettivamente per quelli alimentati a benzina o diesel. Per gli stessi è consentito l'utilizzo fino ad un massimo di 15 anni di vita dalla data della prima immatricolazione.

Nelle convenzioni per le attività di cui all'art. 1 il mezzo viene utilizzato dalle Centrali Operative 118 secondo protocolli operativi predisposti dall'Azienda Sanitaria Zero in ottemperanza ai criteri temporali e di vicinanza.

Azienda Zero e le OdV con essa convenzionata si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

#### ***ART. 7 - UNIFICAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CHIAMATA***

Le Centrali Operative 118 coordinano in ambito preospedaliero i servizi di emergenza sanitaria oggetto del presente accordo.

Sarà cura dell'Azienda Sanitaria Zero garantire i necessari collegamenti telefonici dedicati tra la Centrale Operativa e le postazioni delle OdV convenzionate per l'esecuzione del servizio.

I sistemi di radiocollegamento con i mezzi di soccorso sono forniti dall'Azienda Sanitaria Zero.

Il mezzo principale individuato per la convenzione in forma continuativa per il soccorso opera esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118 e le OdV convenzionate non possono impegnarlo per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità.

L'OdV convenzionata e coordinata dalla Centrale Operativa 118 non può gestire o organizzare in proprio le chiamate di soccorso, così come pubblicizzare a tal fine il proprio numero telefonico.

#### ***ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE***

L'OdV per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura e con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale o, in assenza, dalle specifiche della convenzione.

L'OdV, per proprie esigenze organizzative o per promozione del volontariato, potrà inserire ulteriori unità di personale in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa suddetta.

Il personale in fase di formazione o che effettua il tirocinio pratico protetto standard formativo "Volontario Soccorritore 118" potrà essere inserito in aggiunta al personale richiesto.

Il personale operante sui mezzi di soccorso si dovrà attenere ai protocolli operativi del Sistema 118 o emessi dall'Azienda Sanitaria Zero.

Le OdV convenzionate ai sensi del presente accordo possono essere chiamate a collaborare nell'elaborazione di protocolli operativi di cui sopra.

Il personale dipendente autista-soccorritore deve essere inquadrato nella categoria C del CCNL Anpas, CCNL Misericordia o CCNL Croce Rossa e non in categoria inferiore.

Qualora le OdV convenzionate dovessero avere la necessità di assumere personale aggiuntivo, per i fini del presente accordo, sono tenute a verificare la presenza di eventuali esuberi tra gli operatori già alle dipendenze di altre OdV convenzionate o precedentemente convenzionate, derivanti da riduzione dell'attività di cui al presente accordo, e, in caso positivo, procedere prioritariamente all'assunzione degli stessi.

#### ***ART. 9 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI***

L'OdV convenzionata è responsabile di tutto il proprio personale utilizzato per l'attività oggetto della convenzione, secondo la propria organizzazione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente l'OdV convenzionata è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;
- b) copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale.

L'Azienda Sanitaria Zero è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'OdV convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico.

#### ***ART. 10 - REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI***

L'OdV dovrà garantire per il trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute.

Il corretto adempimento di quanto sopra costituisce condizione necessaria per la liquidazione delle competenze mensili spettanti a ciascuna OdV.

L'Azienda Sanitaria Zero e le OdV si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività che verranno concordati, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

L'Azienda Sanitaria Zero provvederà a fornire il collegamento informatico con le postazioni per la registrazione degli interventi.

### **ART. 11 - RIMBORSO COSTI**

Per quanto riguarda le modalità di rimborso dei costi alle OdV convenzionate si dovrà fare riferimento ai seguenti sistemi:

- A) forma continuativa: con rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per la disponibilità esclusiva a favore della Centrale Operativa 118 nell'arco temporale definito nella convenzione;
- B) forma estemporanea: con rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione dei servizi in rapporto al tempo di impiego del mezzo a fronte della disponibilità manifestata dall'OdV a seguito di richiesta della Centrale Operativa 118;
- C) forma temporanea: nei casi in cui il Sistema 118 sia tenuto istituzionalmente a intervenire con risorse aggiuntive dovrà essere stipulato specifico accordo con le OdV individuate per il servizio richiesto.

I criteri per il riconoscimento dei costi sono individuati nell'Allegato A1 al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

### **ART. 12 - CONTRASSEGNI**

L'OdV è obbligata ad esporre sui mezzi impiegati per il servizio convenzionato in forma continuativa di emergenza sanitaria il contrassegno regionale.

E' vietata l'esposizione del contrassegno regionale sui mezzi e sugli indumenti del personale volontario o dipendente al di fuori di servizi di soccorso svolti per il servizio di emergenza.

### **ART. 13 - DURATA**

Il presente accordo decorre dal 01.01.2024 ed ha validità triennale.

### **ART. 14 - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE**

La Direzione Sanità della Regione Piemonte provvederà ad istituire apposita Commissione Tecnica al fine di:

- 1) verificare l'effettiva applicazione del presente accordo su richiesta dell'Assessorato Regionale alla Sanità.
- 2) procedere alla stesura della proposta di adeguamento dell'accordo nei termini indicati dai decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 o da eventuali modifiche normative intervenute nel periodo di validità del presente accordo;

Detta Commissione è costituita da:

- 1 componente per ciascuna delle reti associative nazionali, di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017, presenti sul territorio regionale;

- componenti in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Zero in numero uguale ai componenti di cui al precedente punto;
- 1 funzionario del Settore Regionale competente.

Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.

#### **ART. 15 TERMINI PER LE CONVENZIONI**

Entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di scadenza delle convenzioni l'Azienda Sanitaria Zero deve pubblicare sul proprio sito aziendale l'avviso per l'individuazione delle OdV a cui affidare il servizio di trasporto sanitario di emergenza e trasporto sanitario urgente.

L'avviso deve contenere l'ubicazione delle postazioni operative di soccorso per Comune, ambito territoriale o Distretto/i, con indicazione della tipologia ed orario di operatività.

Nell'avviso verranno indicati i requisiti di ammissione ed i criteri di selezione previsti nel presente Accordo, richiedendo la presentazione del progetto e del preventivo di costo, certificato da un Revisore Legale iscritto al Registro istituito presso il MEF, per un periodo non superiore a due anni. Sarà cura dell'Azienda Sanitaria Zero specificare nell'avviso l'eventuale disponibilità di locali dedicati alle postazioni.

Il preventivo di costo deve essere redatto con criteri di coerenza e congruità nei limiti delle voci e dei relativi tetti massimi di costo definiti nel presente Accordo.

Il preventivo di costo approvato vincola le parti per quello che riguarda l'erogazione dei rimborsi nel corso dell'anno. Eventuali variazioni di costo che dovessero verificarsi in corso d'anno conseguenti all'operatività richiesta dall'Azienda Sanitaria Zero, verranno evidenziati nei documenti contabili dell'OdV in ambito di consuntivo.

L'Azienda Sanitaria Zero deve concludere il procedimento per l'affidamento delle convenzioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio dell'attività convenzionata.

Le OdV provvedono di norma a fatturare con cadenza mensile, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico, in rate posticipate a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

L'Azienda Sanitaria Zero garantisce il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (D.Lgs. 192/2012).

Entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento le OdV devono trasmettere all'Azienda Sanitaria Zero dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio secondo l'articolazione descritta nell'allegato A1, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dall'OdV. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nei Registri istituiti presso il MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente.

L'Azienda Sanitaria Zero deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 31 dicembre.

La mancata trasmissione della rendicontazione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l'affidamento di nuova convenzione.

### **ART. 16 PERCORSO DI QUALITÀ**

Nell'ottica di perseguire sul territorio regionale l'applicazione omogenea del presente Accordo Quadro, alle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali sono riconosciute le attività finalizzate alla corretta e puntuale applicazione delle regole e dei criteri contenuti nel presente Accordo sia in ambito gestionale relativo agli adempimenti operativi che in ambito amministrativo.

In particolare, le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali:

forniscono criteri omogenei, prudenziali e coerenti per la compilazione delle voci di costo elencate nei preventivi e nelle successive rendicontazioni per le convenzioni continuative secondo i modelli di cui al presente Accordo, al fine di evitare non corrette ripartizioni tra i diversi servizi erogati dalle singole OdV;

- verificano i contenuti dei testi di convenzione proposti dall'Azienda Sanitaria Zero prima della sottoscrizione da parte delle proprie Associate;

- erogano appositi corsi di formazione o aggiornamento per il personale amministrativo delle Associate e dei Revisori;

- forniscono supporto alle Associate per la corretta rilevazione analitica dei dati contabili di ciascuna Associata, anche mediante l'uso di applicativi informatici, dei servizi oggetto del presente accordo;

- prevedono le forme di verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità fornendo alle singole Associate procedure operative atte a garantire il livello qualitativo del servizio;

- verificano la corretta compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute;

- verificano la corretta tenuta dei libri obbligatori per le Associate e l'iter di approvazione dei documenti che li compongono;

- supportano la corretta applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;

- verificano l'assenza di eventuali incompatibilità o di conflitto d'interesse nella titolarità delle cariche anche elettive all'interno delle Associate. In particolare, l'assunzione di cariche, anche a titolo gratuito, da parte di personale sanitario dipendente o convenzionato del SSR;

- organizzano attività di promozione e valorizzazione del Volontariato finalizzate al reclutamento e qualificazione dei volontari.

Le attività di cui sopra sono oggetto di apposito atto stipulato tra l'Azienda Sanitaria Zero e le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali per le convenzioni inerenti i servizi previsti dal presente Accordo.

Le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali si impegnano a presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria Zero del termine delle procedure di affidamento, unitamente al preventivo, un progetto di attività per le proprie Associate, da approvare da parte di Azienda Zero.

Nel progetto di cui sopra dovranno essere precisate le procedure e le professionalità impiegate per lo svolgimento delle attività e le tipologie di costo derivanti.

L'Azienda Sanitaria Zero si impegna a corrispondere alle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali i costi effettivamente sostenuti per le voci inserite nel progetto e concordate a preventivo.

Entro il 30 settembre di ogni anno le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali devono trasmettere all'Azienda Sanitaria Zero dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

L'Azienda Sanitaria Zero deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 31 dicembre.

#### ***ART. 17 NORME FINALI E TRANSITORIE***

Qualora le aziende abbiano in essere convenzioni pluriennali stipulate in data precedente a quella di approvazione del presente accordo ovvero in caso di proroghe di contratti in essere, le stesse dovranno comunque provvedere, a decorrere da 01.01.2024, all'adeguamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Accordo.

I requisiti minimi dell'art. 3 punto 11), i parametri di valutazione dell'art. 5 punto 1) lettera b), i nuovi limiti delle ore totali lavorate su postazione da ogni singolo dipendente con mansioni da soccorritore ed i relativi costi sono rideterminati per l'anno 2024 in proporzione al periodo di tempo che decorre dal mese successivo a quello della pubblicazione degli avvisi per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario. Per il periodo precedente restano fermi i limiti già previsti dall'Accordo di cui alla D.G.R. 48-7791 del 30.10.2018 e s.m.i..

Nel caso l'indizione della procedura di affidamento per l'anno 2024 avvenga nel corso del 2024, il riferimento di cui all'art. 3 punto 11 per i dati di popolazione deve intendersi al 01.01.2023.

I costi a valenza pluriennale originati e riconosciuti fino al 31.12.2023 che producono ancora effetti economici negli esercizi successivi saranno rimborsati fino al loro esaurimento, secondo quanto stabilito dagli accordi al tempo vigenti.

Nel caso l'indizione della procedura di affidamento per l'anno 2024 avvenga nel corso del 2024, le OdV affidatarie provvederanno alla presentazione di un'unica rendicontazione ad Azienda Sanitaria Zero; le differenze rispetto alle quote di acconto erogate dalle Aziende Sanitarie relativamente all'eventuale periodo di proroga saranno conguagliate da Azienda Sanitaria Zero con la prima mensilità del nuovo affidamento.

### ***ART. 18 - SPESE FISCALI***

Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente accordo sono a carico della Regione Piemonte.

## ALLEGATO A1

### CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

#### CONVENZIONI IN FORMA CONTINUATIVA

Il carattere non oneroso del servizio svolto dalle OdV è garantito dal principio del riconoscimento e del rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio oggetto delle convenzioni disciplinate dal presente accordo.

Fermo restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali, gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, a cui le OdV sono tenute, il presente Accordo individua i criteri da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni disciplinate dallo stesso onde evitare una sovra compensazione nei meccanismi di rimborso.

La rendicontazione dei costi è finalizzata alla corretta rappresentazione ed imputazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività affidate.

#### *CRITERI GENERALI*

Periodo di rendicontazione: la rendicontazione è riferita all'arco temporale di validità della convenzione stipulata.

Eleggibilità del costo: attiene alla competenza economica del costo relativo al periodo di rendicontazione.

Effettività del costo: attiene al definitivo ed irrevocabile pagamento ovvero all'accertamento dell'impegno di pagamento del costo eleggibile.

Ammissibilità del costo: attiene alla coerenza tipologica dei costi presentati al rimborso secondo i seguenti requisiti:

- a) Il costo non deve essere direttamente finanziato o rimborsato a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001;
- b) Il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere;
- c) Il costo deve rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- d) Il costo deve rientrare in una delle categorie previste dal presente Accordo;
- e) Il costo deve essere iscritto nella contabilità generale dell'OdV e deve essere chiaramente identificabile e distinguibile dagli altri costi;
- f) Il costo deve essere analiticamente rilevato, laddove possibile, ed imputato alle diverse attività dell'OdV in coerenza ai criteri specifici descritti nel presente documento;
- g) Il costo deve essere supportato dalle relative pezze giustificative di appoggio, documenti contabili, rientranti nel periodo di rendicontazione;

- h) Il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- i) L'I.V.A. può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola OdV che sottoscrive la convenzione. La stessa, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il proprio regime I.V.A. applicabile.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- a) Multe, ammende, penali e spese legali;
- b) Automobili o altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

Il riconoscimento dei costi derivanti dall'esito di controversie legali, originate nel periodo di validità del presente Accordo, dovrà essere oggetto di apposita valutazione con l'Azienda convenzionante.

#### *DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI*

#### **MEZZI DI SOCCORSO**

- a) Leasing / Noleggio a lungo termine
- b) Assicurazione
- c) Manutenzione ordinaria
- d) Manutenzione straordinaria
- e) Pulizia e disinfezione
- f) Carburante e additivi
- g) Interessi passivi e costi per finanziamento / leasing / noleggio a lungo termine
- h) Altri costi mezzi

L'OdV deve fornire per la postazione di soccorso convenzionata idoneo mezzo di soccorso con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale e secondo quanto indicato nel presente Accordo.

Per la postazione convenzionata l'OdV individua il mezzo principale e ne comunica la targa nel preventivo. Per tale mezzo è previsto il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), pari alla percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, qualora sia pari ad almeno il 98%, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per le sostituzioni è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), in ogni caso nel limite di 7.000,00 euro complessivi. Tale importo è riproporzionato in base all'orario di operatività.

Per le convenzioni con articolazione oraria diversa da H24, per il mezzo principale è previsto il rimborso della percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, comprese le percorrenze per motivi logistici e rifornimento, dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h).

Nel caso in cui la percentuale chilometrica del mezzo individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 98% i costi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

Il rimborso dei costi sostenuti per la voce di cui alla lettera f) è calcolato per tutti i mezzi impiegati per la postazione convenzionata di riferimento in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione stessa e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno.

Al fine di una corretta imputazione l'OdV dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per ogni mezzo dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati per ciascuna postazione convenzionata.

E' ammesso, in caso di fermo tecnico che richieda un intervento di manutenzione urgente e non programmabile, un periodo di non operatività del mezzo non superiore ad un'ora, da segnalare tempestivamente alla Centrale Operativa 118.

E' ammesso altresì un periodo di non operatività del mezzo non superiore alle tre ore per necessità manutentive programmate da concordarsi, almeno tre giorni prima della data dell'intervento manutentivo, obbligatoriamente con la Centrale Operativa 118.

In entrambi i casi sopra descritti alla scadenza deve essere ripristinata l'operatività.

Qualora l'operatività del mezzo non sia ripristinata entro i termini e fino a 360 ore anno, anche non continuative e cumulabili, l'Azienda Sanitaria Zero trattiene dai rimborsi il corrispettivo derivante dalla decurtazione dei costi preventivati per la postazione convenzionata per il periodo di inoperatività. Il conteggio economico avviene ad ore basato sul periodo di inoperatività arrotondato per eccesso all'ora.

L'Azienda Sanitaria Zero potrà avvalersi di altro soggetto in possesso dei requisiti durante il periodo di non operatività.

L'Azienda Sanitaria Zero ha titolo ad esercitare la risoluzione del rapporto convenzionale relativamente alla postazione interessata qualora il fermo macchina sia superiore alle 360 ore annue anche non continuative.

a) Leasing / Noleggio a lungo termine

L'OdV può optare per la stipula di contratti di Leasing o noleggio a lungo termine, dando evidenza delle motivazioni che hanno condotto alla scelta di tali strumenti di acquisizione. In caso di contratto di leasing il valore del bene deve rientrare nei limiti previsti in caso di acquisto, ad eccezione degli interessi previsti dal contratto ed oneri accessori di stipula, che saranno rendicontati nella voce "interessi passivi" (g).

In caso di contratto di noleggio a lungo termine il valore del bene deve rientrare nei limiti previsti in caso di acquisto, ad eccezione del costo del noleggio e degli oneri accessori, che saranno rendicontati nella voce "interessi passivi" (g).

Per entrambe le tipologie contrattuali, qualora sia prevista la copertura assicurativa, il costo verrà rendicontato nella voce "Assicurazione" (b).

Per entrambe le tipologie contrattuali, qualora sia prevista la manutenzione ordinaria o straordinaria, il costo verrà rendicontato nelle corrispondenti voci (c) e (d).

Al fine di una corretta rendicontazione dei costi previsti dalle forme contrattuali di cui sopra, tali costi dovranno essere evidenziati analiticamente nel canone periodico.

L'OdV si impegna a valutare con l'Azienda Sanitaria Zero l'esercizio del diritto di riscatto del mezzo.

#### b) Assicurazione

Sono riconosciuti i costi (comprese le franchigie) per le polizze di assicurazione che possono essere stipulate nelle seguenti formulazioni:

- a) RCA + Kasko con franchigia;
- b) RCA + Collisione con franchigia;
- c) RCA;

Le formulazioni di cui sopra possono includere garanzie aggiuntive con franchigia (ove prevista), quali ad esempio: copertura Ricorso Terzi, furto, incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale, tutela legale, infortuni del conducente, rinuncia alla rivalsa.

#### c) Manutenzione ordinaria

Sono riconosciuti i costi relativi agli interventi previsti dal fabbricante nel piano d'uso, le sostituzioni degli pneumatici e la manutenzione per le parti soggette a normale usura, non coperti da garanzia del fabbricante.

Per il mezzo principale a partire dal 6 anno di immatricolazione o oltre i 180.000 km è necessaria l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Zero per interventi di costo superiore a 3.500 euro ciascuno.

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

#### d) Manutenzione straordinaria

Qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati nel paragrafo assicurazione, sono ammissibili i costi relativi ad interventi di carrozzeria per

usura o incidenti stradali e per manutenzione straordinaria diversa da quella prevista al punto precedente, sempre esclusi i casi di colpa grave, o nei limiti di quanto accertato dalle autorità competenti.

Per il mezzo principale, i costi sono riconosciuti previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Zero convenzionante.

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

#### e) Pulizia e disinfezione

Sono ammissibili i costi per materiale di pulizia e disinfezione mezzi, in alternativa ai costi per il servizio di pulizia e disinfezione mezzi.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per pulizia e disinfezione verrà attribuito in parti uguali ai mezzi impiegati in attività di soccorso e trasporto e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

#### f) Carburante e additivi

L'OdV deve provvedere alla richiesta di rimborso UTF e deve imputare i costi di carburante al netto dei rimborsi UTF incassati, in caso contrario l'azienda convenzionante ha titolo a decurtare dal rimborso un corrispettivo pari alla media annuale del rimborso UTF moltiplicato per i litri di carburante. I litri sono determinati dal rapporto tra il costo totale imputato a consuntivo ed il costo medio del carburante dell'anno di riferimento.

Per gli additivi antinquinamento, nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per tale prodotto verrà rendicontato in base alla percentuale tra i km percorsi dal mezzo per la convenzione rispetto al totale dei km percorsi dai mezzi che utilizzano l'additivo. Il costo rendicontato non potrà superare il valore corrispondente al costo medio dell'additivo moltiplicato per il 6% dei litri di carburante.

In caso di utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica, nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per l'energia utilizzata per le ricariche verrà rendicontato in base alla percentuale tra i km percorsi dal mezzo per la convenzione rispetto al totale dei km percorsi dai mezzi che utilizzano tale fonte di alimentazione.

#### g) Interessi passivi e costi per finanziamento / leasing / noleggio a lungo termine

Possono essere imputati solo per la parte inerente all'esercizio di riferimento, come rilevati dalla documentazione contrattuale.

#### h) Altri costi mezzi

I costi devono essere specificati in fase di preventivo e consuntivo. Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali a tutti i mezzi dell'OdV e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

## **ATTREZZATURA E PRESIDI SANITARI IN DOTAZIONE AL MEZZO DI SOCCORSO**

Sono riconosciuti i costi relativi alla manutenzione periodica prevista dal fabbricante per le attrezzature e i presidi in dotazione sui mezzi impiegati per la convenzione, previsti dalla normativa regionale vigente.

Sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei presidi di cui sopra, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Zero, sempre esclusi i casi di colpa grave.

L'OdV può optare per la stipula di contratti di Leasing o noleggio operativo per le attrezzature e i presidi sanitari in dotazione al mezzo impiegato per la convenzione dando evidenza delle motivazioni che hanno condotto alla scelta di tali strumenti di acquisizione.

L'OdV si impegna a valutare con l'Azienda Sanitaria Zero l'esercizio del diritto di riscatto del bene.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi di cui sopra per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali ai mezzi che hanno in dotazione le attrezzature e presidi suddetti e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

I costi sostenuti per le attrezzature e i presidi attribuiti ai mezzi sostitutivi concorrono al raggiungimento del limite di 7.000,00 euro complessivi previsto per i mezzi stessi.

## **RADIOCOLLEGAMENTI E TELECOMUNICAZIONI**

Il sistema di comunicazioni radio è messo a disposizione dall'Azienda Sanitaria Zero e pertanto i costi sono a carico dell'Azienda stessa.

Nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi di manutenzione, installazione o disinstallazione degli apparati mobili e veicolari potranno essere rimborsati i costi sostenuti previa autorizzazione agli interventi da parte dell'Azienda Sanitaria Zero.

Non sono riconosciuti i costi relativi a impianti radio e altri apparati radio di proprietà dell'OdV.

Sono altresì messi a disposizione gli apparati telefonici mobili e contestualmente sono assicurate le sostituzioni e le manutenzioni per gli stessi.

Sono riconosciuti i costi di eventuali ulteriori apparati di telefonia e di comunicazione mobile per i quali venisse richiesta l'acquisizione da parte dell'Azienda convenzionante.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti

dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

### **GESTIONE STRUTTURA**

Sono riconoscibili i costi sostenuti per contratti di locazione, pulizia e disinfezione sede, spese condominiali, utenze (gas, riscaldamento, telefono, energia elettrica, acqua), manutenzione ordinaria, assicurazione sede, imposte e tasse inerenti alla sede.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati, nei limiti massimi approvati in sede di preventivo, fatto salvo per i costi delle utenze, in caso di variazioni dei prezzi di riferimento, evidenziate dalle OdV in fase di rendicontazione. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

### **PERSONALE DIPENDENTE**

Sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato e con contratto di somministrazione lavoro.

Nel caso di utilizzo di personale con contratto di somministrazione lavoro è rendicontabile il costo esclusivamente nel limite dell'importo previsto per il corrispondente profilo dal contratto di lavoro nazionale applicato dall'OdV.

#### **Personale dipendente con mansioni di soccorritore**

È rendicontabile il costo del personale con mansioni di soccorritore corrispondente ad un monte ore lavorate pari al numero di ore indicate nel progetto di attività.

In caso di rideterminazione in riduzione dell'operatività oraria di postazioni esistenti, potrà essere adottato un criterio diverso da quello proporzionale sopra indicato previo accordo tra le parti.

Metodo di calcolo del costo orario rendicontabile:

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="margin-bottom: 10px;">(RETRIBUZIONE + ONERI) totali</div> <div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 10px; padding-top: 5px;">H lavorate totali</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Retribuzione** = Retribuzione contrattuale lorda annua secondo inquadramento contrattuale, quote aggiuntive di retribuzione individuali lorde annue, tredicesima mensilità, quota annua di trattamento di fine rapporto, voci stipendiali di retribuzione variabile lorda connesse al lavoro notturno, festivo e straordinario, assegno per nucleo familiare o quota di aggiunta di famiglia equivalenti. Sono escluse le indennità per la pronta disponibilità.

Sono riconoscibili le indennità per lavoro notturno e festivo fino a 7 turni notturni e 2 turni

festivi mensili per dipendente.

**ONERI** = Oneri previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro (INPS, INAIL, IRAP)

L'OdV deve evidenziare in un prospetto analitico per singolo dipendente gli oneri di cui sopra.

**H lavorate totali** = debito orario contrattuale annuo al netto delle ore di assenza retribuite. In caso di part time il debito orario contrattuale viene riproporzionato rispetto alla percentuale di attività.

**H lavorate su postazione** = ore di impegno compresa l'attesa dedicate effettivamente alla postazione.

La somma delle ore lavorate da ogni singolo dipendente non potrà superare i seguenti limiti, derivanti dai requisiti minimi dell'art. 3 punto 11):

| 2 unità<br>lett. a) | 2 unità<br>lett. b) | 1 unità<br>lett. c) |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ore                 | Ore                 | Ore                 |
| 9.560               | 10.512              | 6.132               |

In caso di diversa articolazione dell'orario di operatività il limite verrà rideterminato in modo proporzionale.

Nel caso in cui l'OdV convenzionata sia affidataria di più postazioni e in sede di preventivo abbia dichiarato l'utilizzo di personale dipendente nel limite massimo del monte ore previsto per tutte le postazioni, potranno essere rendicontate le ore lavorate nel limite cumulativo delle postazioni coperte, senza tenere conto del limite delle singole postazioni.

Nel caso in cui l'OdV convenzionata sia affidataria di più postazioni e in sede di preventivo abbia dichiarato l'utilizzo di personale dipendente nel limite massimo del monte ore previsto solo per alcune delle postazioni, potranno essere rendicontate le ore lavorate nel limite cumulativo delle postazioni coperte, fatto salvo che non può essere superato il monte ore preventivato per le postazioni con utilizzo dichiarato inferiore al limite massimo.

Nel caso in cui l'OdV convenzionata sia affidataria di più postazioni e in sede di preventivo abbia dichiarato l'utilizzo di personale dipendente inferiore al limite massimo per singola postazione, tale limite non potrà essere superato in sede di rendicontazione ore consuntivate per singola postazione.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore lavorate per ciascuna postazione, del costo annuo suddiviso nelle voci stipendiali ed oneri che compongono la retribuzione come sopra dettagliata.

#### Personale amministrativo e tecnico

All'OdV potrà essere riconosciuto il costo di personale amministrativo in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'OdV secondo lo schema di seguito indicato:

n. 1 da 1.000 a 12.000;

n. 2 da 12.001 a 24.000;  
n. 3 da 24.001 a 36.000;  
n. 4 da 36.001 a 48.000;  
n. 5 da 48.001 a 60.000;  
n. 6 da 60.001 a 72.000;  
n. 7 oltre 72.000

Un coordinatore amministrativo quando il numero di servizi complessivi superi numero 50.000.

L'OdV è tenuta a presentare un prospetto dal quale l'Azienda Sanitaria Zero possa rilevare in modo analitico il numero dei servizi.

Inoltre, potrà essere riconosciuto il costo di personale con mansioni di coordinatore tecnico in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'OdV o al numero di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore secondo lo schema indicato:

n. 1 da 30 a 50 unità di personale o da 10.000 a 60.000 servizi annui;  
n. 2 oltre 50 unità di personale o oltre 60.000 servizi annui.

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla logistica qualora l'OdV svolga più di 60.000 servizi.

I costi per il personale amministrativo, il coordinatore amministrativo, il coordinatore tecnico e l'addetto alla logistica saranno ripartiti in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Non potranno più essere riconosciuti i costi per personale neoassunto con mansione di addetto a pulizia e sanificazione e, pertanto, potranno essere solo rendicontati i costi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, con ripartizione in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

I costi sostenuti dall'OdV per la remunerazione del consulente del lavoro saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Relativamente al costo per il pasto del personale dipendente è riconoscibile 1 pasto al giorno purché il turno di lavoro sia superiore alle 6 ore e nel limite massimo di 7,00 euro per pasto.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura dell'OdV trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta.

#### Personale volontario

- Pasti volontari

Qualora l'Azienda Sanitaria Zero non provveda direttamente, per ogni postazione convenzionata H/24 saranno riconoscibili i seguenti rimborsi documentati per i pasti dei volontari, nel limite massimo di 7,00 euro per pasto:

- Postazione MSB-MSA: 4 pasti al giorno
- Postazione ASA: 2 pasti al giorno

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora l'OdV faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di soccorritore, rapportando l'utilizzo orario del dipendente al numero massimo dei pasti riconoscibili (n. 1460 pasti anno).

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di pasti deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

- **Rimborsi spese viaggio**

Saranno unicamente rimborsati i costi dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l'abitazione per/da il luogo di presa servizio dietro autorizzazione scritta dell'Organo Direttivo dell'OdV, previa segnalazione all'Azienda Sanitaria Zero, e nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni Km percorso da sommarsi agli eventuali pedaggi autostradali. Sarà cura dell'OdV convenzionata predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata in relazione all'effettivo turno svolto presso la postazione stessa.

- **Formazione**

I costi relativi ai corsi allegato A verranno riconosciuti nell'importo massimo di Euro 70,00 per volontario che abbia effettuato l'esame di certificazione regionale. Eventuali modifiche allo standard formativo regionale potranno comportare una modifica dell'importo massimo di cui sopra da parte della Direzione Sanità.

I costi relativi ai corsi allegato A saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata.

In relazione ai corsi di retraining DAE è riconosciuto per ogni unità di personale formata un importo massimo di Euro 2,50.

I costi relativi ai corsi retraining DAE saranno imputati in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Gli importi relativi ad entrambe le tipologie di corsi sono comunque soggetti a rendicontazione e si riferiscono all'utilizzo del materiale, dei presidi didattici, delle docenze e ai costi per la promozione e il reclutamento dei discenti.

- **Assicurazione**

Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra

i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

- Volontari in servizio civile

I costi relativi all'utilizzo dei volontari in servizio civile saranno rimborsati in relazione all'effettiva attività per la postazione in rendicontazione.

- Divise

Per quanto concerne l'abbigliamento è riconosciuto il costo per l'acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti.

Il costo totale sostenuto per l'acquisto di quanto sopra deve essere ripartito equamente tra tutte le convenzioni in forma continuativa (118/altri trasporti) nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali (comprehensive di calzature) per MSA-MSB e n. 11 dotazione per ASA per un importo massimo di euro 350,00 (I.V.A. esclusa) cadauna per ciascuna convenzione.

Per tale importo potrà essere consentito l'acquisto di singoli capi di vestiario a seconda delle necessità e non necessariamente la divisa completa.

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di divise deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

## **MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO**

L'Azienda Sanitaria Zero, direttamente o tramite apposite convenzioni, provvede alla fornitura del materiale e dei presidi sanitari in uso alle sole postazioni di soccorso avanzate e avanzate di base.

Le OdV provvedono all'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo previsto dalla DGR 45-6134 del 11/06/2007 per le postazioni di soccorso di base.

Gli approvvigionamenti di ossigeno sono riconoscibili sino alla presa in carico della fornitura da parte dell'Azienda convenzionante.

I costi relativi all'ossigeno saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente dai mezzi che utilizzano tale dispositivo medico.

I costi relativi al materiale sanitario di consumo saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente dall'OdV, al netto dei servizi svolti per le convenzioni dei mezzi di soccorso avanzato o avanzato di base.

## **COSTI AMMINISTRATIVI**

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Canoni manutenzione vari

Emolumenti Revisori dei Conti

Consulenze

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

I costi derivanti da consulenze dovranno essere esplicitati a preventivo o concordati successivamente con l'Azienda Sanitaria Zero, esclusivamente nel caso in cui emergano necessità nel corso del periodo di validità della convenzione, compresi quelli derivanti da obblighi di legge (ad esempio D.Lgs 81/2008, Regolamento UE in materia di privacy).

I costi risultanti dalla ripartizione saranno riconosciuti nel limite massimo di:

- spese postali euro 2,00 per ciascun volontario iscritto a libro soci, per ciascuna postazione convenzionata H24;
- costi di cancelleria euro 1.500,00 per ciascuna postazione convenzionata H24.

## **QUOTE DI AMMORTAMENTO**

Automezzi

Arredamenti

Macchine ufficio

Attrezzatura sanitaria mezzi

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Costi pluriennali ristrutturazioni sede

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31.12.88 aggiornato ed integrato con norme DL 27.04.90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

| TIPO COSTO                                                                                                      | % QUOTE<br>AMMORTAMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EDIFICI                                                                                                         | 3%                      |
| COSTRUZIONI LEGGERE                                                                                             | 10%                     |
| MOBILI ED ARREDAMENTO                                                                                           | 10%                     |
| ATTREZZATURA SPECIFICA                                                                                          | 12,5%                   |
| MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO                                                                           | 12%                     |
| MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE<br>(compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici) | 20%                     |
| APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI                                                                                 | 20%                     |
| AUTOVETTURE E SIMILI                                                                                            | 25%                     |
| AMBULANZE                                                                                                       | 25%                     |
| COSTI RISTRUTTURAZIONE LOCALI                                                                                   | 20%                     |
| SOFTWARE                                                                                                        | 20%                     |

Ad eccezione dei costi per ristrutturazione locali e software, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un'ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

**ANNO % AMMORTAMENTO**

|   |      |
|---|------|
| 1 | 12,5 |
| 2 | 25   |
| 3 | 25   |
| 4 | 25   |
| 5 | 12,5 |

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

**AUTOMEZZI**

Per l'acquisto di ambulanze di prima immatricolazione sono riconoscibili quote di ammortamento su un valore massimo di euro 85.000 I.V.A. esclusa. I costi per l'eventuale allestimento del mezzo con dotazioni diverse da quanto previsto dalle normative regionali vigenti, qualora sia richiesto dall'Azienda convenzionante, dovranno essere evidenziati separatamente (a preventivo e consuntivo) e non rientrano nel valore massimo di cui sopra. Qualora l'OdV si avvalga dei benefici di legge previsti dell'art. 96 L. 342/2000 o in alternativa dall'art. 20 del DL 269/2003 convertito in L. 326/2003, la quota di ammortamento sarà riconosciuta sul valore al netto dei benefici. Anche nel caso di acquisto di mezzi già immatricolati l'ammortamento è riconosciuto sul valore di acquisto nel limite sopra indicato.

La quota di ammortamento è riconosciuta qualora l'acquisto dei beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'OdV avvenga con fondi propri o con finanziamento di terzi

(contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota. In caso di acquisto del mezzo con contributo proveniente da Fondazioni o enti assimilabili (pubblici o privati) sarà riconosciuta la sola quota di ammortamento eccedente la parte finanziata nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

In caso di utilizzo per la convenzione di ambulanza o altro mezzo non di nuova immatricolazione, la quota di ammortamento per il primo anno di utilizzo viene rapportata al periodo di impiego (es. ambulanza che entra in servizio al 2° anno di vita nel mese di settembre, ammortamento riconosciuto per 4/12 della quota annua).

Per il mezzo principale individuato dall'OdV viene riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti pari alla percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, qualora sia pari ad almeno il 98%, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per i mezzi sostitutivi è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, sempre nel limite di 7.000,00 euro complessivi. Tale importo è riproporzionato in base all'orario di operatività.

Per le convenzioni con articolazione oraria diversa da H24, per il mezzo principale è previsto il rimborso della percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, comprese le percorrenze per motivi logistici e rifornimento.

Nel caso in cui la percentuale chilometrica del mezzo individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 98% i costi di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti verrà calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

#### **ATTREZZATURA SANITARIA MEZZI**

Sono riconosciute le quote di ammortamento relative alle apparecchiature comprese nella dotazione dei mezzi impiegati per la convenzione previste dalla normativa regionale o richieste dall'Azienda Sanitaria Zero.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi di cui sopra per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali ai mezzi che hanno in dotazione le attrezzature e presidi suddetti e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

I costi sostenuti per le attrezzature e i presidi attribuiti ai mezzi sostitutivi concorrono al raggiungimento del limite di 7.000,00 euro complessivi previsto per i mezzi stessi.

#### **ARREDAMENTI - MACCHINE UFFICIO - HARDWARE - SOFTWARE**

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.

#### **FABBRICATI E CAPANNONI**

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

#### **COSTI PLURIENNALI RISTRUTTURAZIONI SEDE**

I costi derivanti da manutenzione straordinaria della sede, sempre concordati con l'Azienda convenzionante, potranno essere esposti a consuntivo. I costi dovuti a casi dettati da adeguamenti normativi (richieste pervenute a seguito di verifica ispettiva da parte dell'A.S.L. di competenza o per lavori di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) dovranno essere indicati a preventivo o comunicati successivamente. I costi manutentivi su immobili di proprietà concordati andranno ad aumento del valore originario del bene ed ammortizzati utilizzando la tabella di riferimento.

Gli eventuali costi di nuova costruzione, acquisto od ampliamento della sede dovranno essere tassativamente concordati con l'azienda per l'eventuale inserimento nel preventivo e successivo rendiconto.

Per le voci "fabbricati e capannoni" e "costi pluriennali ristrutturazione sede" (8.08 e 8.09), fatto salvo i costi autorizzati fino al 31/12/2023, sarà applicato un limite massimo di riconoscimento a preventivo e a consuntivo per le spese sostenute a partire dal 01/01/2024 pari al 10% del totale convenzione al netto dei costi di cui al capitolo di spesa 5 "Costo del personale" e delle stesse voci 8.08 e 8.09.

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

#### **BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,00 EURO**

Sono ammissibili i costi per beni strumentali inferiori a 516,00 euro approvati nel preventivo oppure autorizzati dall'Azienda convenzionante in corso d'anno.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati, nel limite di 1.000 euro per postazione. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

#### **ALTRI COSTI**

##### **Oneri bancari**

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i

rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

## CONVENZIONI IN FORMA ESTEMPORANEA

La forma estemporanea è quella tipologia di servizio che riconosce l'effettuazione di interventi di soccorso attivati nell'ambito di disponibilità non continuative manifestate dalle OdV.

Le ASR rimborsano in corso d'anno i costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio sulla base del tempo di impiego del mezzo di soccorso convenzionalmente definito in 2 minuti per ogni chilometro percorso, sia in ambito urbano che extraurbano, e 100 minuti per ogni intervento.

Le OdV devono presentare entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento una relazione dell'attività e dei costi sostenuti per l'impegno orario complessivo annuale dedicato al servizio in convenzione. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal Bilancio o dal Rendiconto Finanziario dell'esercizio di riferimento approvato dal competente organo associativo.

Le categorie di costo oggetto di rimborso sono di seguito indicate:

### AUTOMEZZI

Carburante: rimborso determinato sulla base di un consumo medio chilometrico pari a 5 km/l ed un costo medio del carburante riferito al mese di fatturazione, come rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico;

Ammortamento, assicurazione, pulizia e disinfezione mezzi, manutenzione attrezzature sanitarie: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rispetto al seguente valore annuo massimo riconoscibile per ciascuna voce di costo:

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ammortamento                        | Euro 17.000 valore orario euro 1,94 |
| Assicurazione                       | Euro 2.000 valore orario euro 0,23  |
| Pulizia e disinfezione mezzi        | Euro 2.500 valore orario euro 0,29  |
| Manutenzione attrezzature sanitarie | Euro 500 valore orario euro 0,06    |

Manutenzione ordinaria: rimborso che viene proporzionato alla percorrenza chilometrica su un valore unitario determinato sulla base di un costo di 7.500 euro ogni 30.000 km (euro 0,25/km)

### VOLONTARI

Divise, pasti, assicurazione volontari e formazione: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rapportato al valore riconoscibile per la postazione di soccorso convenzionata nella forma continuativa nei suoi standard di riferimento.

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| Divise | Euro 9.394 (22 dotazioni x 427 euro) valore orario euro 1,07 |
|--------|--------------------------------------------------------------|



***Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.***

Premesso che:

- ai fini dell'attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure le ASR possono avvalersi del concorso degli Organismi di Volontariato in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 29/10/1992, n° 42 ed iscritte da almeno sei mesi nelle apposite sezioni del Registro Regionale;
- nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario è regolato sino al 31 dicembre 2023 da appositi Accordi e disposizioni Regionali;
- la Regione Piemonte intende predisporre un documento di condivisione con gli Organismi di Volontariato che partecipano, per le rispettive competenze, in termini di responsabilità, rischi e risorse all'attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure
- l'affidamento dei servizi sopraelencati si configura come uno strumento di collaborazione attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza;
- le Organizzazioni di Volontariato aventi titolo al convenzionamento possono partecipare in forma di aggregazione qualora la partecipazione di tutti i componenti sia attiva. Le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere dichiarate nel progetto e non potranno essere modificate nel corso della durata del rapporto convenzionale.

Quanto sopra premesso

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da .....

E

- ANPAS Comitato Regionale Piemonte O.D.V. E.T.S. - rappresentato da.....

- Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte, rappresentato da.....

- Federazione Regionale delle Misericordie del Piemonte odv - rappresentato da .....

- A.N.A.S Piemonte rappresentato da.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

### ***ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO REGIONALE***

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Organizzazioni di Volontariato (di seguito ODV) e le Aziende Sanitarie Regionali competenti per le attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure disposte dalle Aziende Sanitarie Regionali ed effettuabili dalle OdV, a mezzo di autoambulanze, autovetture, autoveicoli per uso speciale, idroambulanza ed altri mezzi e risorse.

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto fra ciascuna delle OdV e le Aziende Sanitarie Regionali nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da apposite convenzioni secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L.R. 29.10.92, n. 42, dall'articolo 56 del Codice del Terzo Settore del D.lgs. n. 117 del 03.07.2017 e s.m.i

### ***ART. 2 - ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE***

Le OdV, ai fini della partecipazione, in forma singola o aggregata, alla procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente accordo, dovranno dichiarare quanto segue:

- 1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 2382 del codice civile. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato dai soggetti che ricoprono cariche elettive nelle OdV;
- 2) di essere in possesso dell'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, e s.m.i.. Le Organizzazioni di Volontariato, già iscritte ai sensi della previgente normativa nel Registro regionale, coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore sono ammesse alla procedura;
- 3) di essere in possesso di autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi della L.R. 42/92;
- 4) di non impiegare in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'OdV stessa o le OdV appartenenti ad una aggregazione;

- 5) di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente
- 6) di essere in possesso di atto pubblico di costituzione o di impegno alla costituzione nei termini indicati dalle ASR in caso di aggregazione in Associazione Temporanea di Scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 3
- 7) di essere in possesso del Codice Etico o altra documentazione nella quale vengano descritti i processi organizzativi e di trasparenza dell'Associazione.

### ***ART. 3 – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO***

Le OdV in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 possono aggregarsi in Associazioni Temporanee di Scopo. L'aggregazione di scopo è uno strumento operativo temporaneo che permette di ampliare la partecipazione attiva delle OdV interessate all'esecuzione dei trasporti sanitari per offrire alle ASR la più ampia possibilità di garanzia di continuità dei servizi in via di affidamento.

Le OdV che intendono porre in essere forme di collaborazione per l'esecuzione dei servizi previsti dall'art.1, possono contrarre accordi temporanei riconducibili nella sostanza a due modelli di aggregazione:

- A. Un accordo di collaborazione, redatto nella forma di atto pubblico, finalizzato alla realizzazione congiunta delle attività oggetto di affidamento in cui le Associate prevedono nell'accordo collettivo le modalità di collaborazione ai fini dell'esecuzione dei servizi, le rispettive responsabilità anche in solido, le risorse messe a disposizione da ciascun componente, gli aspetti amministrativi e contabili di ciascun partecipante nell'ambito dell'autonomia gestionale ed operativa della singola Associazione.
- B. Mandato collettivo speciale con rappresentanza, redatto nella forma di atto pubblico, da parte delle Associate con indicazione dell'OdV Capofila che assume il relativo coordinamento, le connesse responsabilità delle attività oggetto di affidamento, i rapporti normo-economici con l'ASR che affida il servizio.

In entrambe le fattispecie, eventuali modificazioni nell'assetto aggregativo, che non comportino variazioni nella valutazione qualitativa del progetto e nell'oggetto dell'affidamento, previa verifica dell'ASR, non determinano il venir meno dell'affidamento delle attività alla diversa compagine associativa.

### ***ART. 4 – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE***

Le Odv interessate al convenzionamento dovranno presentare un Progetto descrittivo di gestione dell'attività per cui intendono partecipare alla procedura di affidamento.

Le ASR effettueranno la valutazione comparativa degli aspetti qualitativi espressi nel Progetto di attività atti a dimostrare adeguata attitudine e capacità di realizzazione dell'attività oggetto di affidamento.

Tale valutazione di qualità viene effettuata sulla base dei sottoelencati criteri fino al raggiungimento del valore massimo di 70 punti.

### **Valutazione delle risorse di volontariato totali (10 punti)**

Al numero dei volontari totali dell'OdV alla data di presentazione del Progetto, verrà assegnato un punteggio massimo **di 10 punti**, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'OdV valutata}}{\text{nr. volontari dell'OdV con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero dei volontari delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in OdV concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più OdV aggregate sarà conteggiato una sola volta.

### **Valutazione delle risorse di volontariato formate (10 punti)**

Al numero dei volontari formati al trasporto o con formazione superiore dell'OdV alla data di presentazione del Progetto, verrà assegnato un punteggio massimo **di 10 punti**, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'OdV valutata}}{\text{nr. volontari dell'OvD con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero dei volontari formati delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in OdV concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più OdV aggregate sarà conteggiato una sola volta.

### **Valutazione delle risorse materiali, di evidente utilità, dell'OdV (5 punti)**

1 punto (sino ad un massimo di 5 punti) per ognuno dei seguenti spazi con le seguenti destinazioni d'uso:

- Autorimessa, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria
- Locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo
- Aule di formazione dedicate
- Ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy
- Spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo

### **Valutazione delle risorse materiali: ambulanze, automediche, autovetture e idroambulanze (10 punti)**

1 punto, fino ad un massimo di 10 punti, per ogni ambulanza, automedica, idroambulanza, immatricolata come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo le normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, e autovettura con data di prima immatricolazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto.

In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

$A^1$  numero automezzi OdV 1

$A^2$  numero automezzi OdV 2

$H^1$  numero ore impiegate da OdV 1

$H^2$  numero ore impiegate da OdV 2

$H^t$  numero ore totali per la convenzione

### **Valutazione delle risorse materiali: ambulanze, automediche, autovetture e idroambulanze disponibili per la convenzione (5 punti)**

1 punto per ogni ambulanza, automedica, idroambulanza, immatricolata come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo le normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, e autovettura, escluse quelle destinate ad altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza.

In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

$A^1$  numero automezzi OdV 1

$A^2$  numero automezzi OdV2

$H^1$  numero ore impiegate da OdV1

$H^2$  numero ore impiegate da OdV 2

$H^t$  numero ore totali per la convenzione

### **Valutazione dell'esperienza maturata: servizi totali (12,5 punti)**

Un massimo di 12,5 punti vengono attribuiti in base al numero dei servizi totali effettuati negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di servizi totali delle OdV aggregate, rapportando il totale dei servizi delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ODV)

il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 12,5 \times \frac{\text{nr. Servizi totali dell'Associazione}}{\text{nr. Servizi dell'Associazione con il maggior numero di servizi totali}}$$

### **Valutazione dell'esperienza maturata: servizi in convenzione (12,5 punti)**

Un massimo di 12,5 punti viene attribuito in base al numero dei servizi svolti per convenzioni di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle OdV aggregate, rapportando il totale dei servizi in convenzione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ODV)

il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 12,5 \times \frac{\text{nr. Servizi di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure totali dell'OdV}}{\text{nr. servizi di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure dell'OdV con il maggior numero di servizi}}$$

### **Valutazione dell'esperienza maturata: anni di costituzione (5 punti)**

Un massimo di 5 punti vengono attribuiti in base all'anno di costituzione sulla base della seguente formula (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolata l'anzianità media delle OdV aggregate, rapportando il totale degli anni di fondazione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle Associazioni aggregate):

$$\text{Punteggio} = 5 \times \frac{\text{anni dalla costituzione dell'OdV}}{\text{anni dell'OdV con il maggior numero di anni}}$$

## **PUNTEGGIO MASSIMO DELLE VALUTAZIONI SOPRA DESCRITTE 70 PUNTI**

Si procederà alla valutazione del preventivo rispetto agli standard di riferimento, come da tabella sotto riportata, nei seguenti casi:

1. progetti che raggiungono un punteggio complessivo della valutazione tecnica con scostamento inferiore di 5 punti rispetto al punteggio maggiore;
2. progetto che raggiunga un punteggio complessivo della valutazione tecnica superiore di 5 punti rispetto agli altri Progetti
3. unico progetto presentato

## Standard di riferimento

| Determinante di costo                                                                                                                                                              | Standard di riferimento                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leasing/Noleggio a lungo termine                                                                                                                                                   | Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (85.000 oltre IVA).                                                                                                                                                                                   |
| Utilizzo di mezzi sostitutivi in caso di fermo tecnico mezzo titolare nel caso di adozione del sistema previsto dall'Art. 5 punto 1                                                | Nel limite del tetto di spesa riconoscibile                                                                                                                                                                                                                 |
| Manutenzione straordinaria                                                                                                                                                         | Non previsto                                                                                                                                                                                                                                                |
| Utenze                                                                                                                                                                             | acqua, gas/riscaldamento, energia elettrica, telefonia                                                                                                                                                                                                      |
| Numero di ore del personale dipendente a rimborso                                                                                                                                  | Nel caso di adozione del sistema previsto dall'Art. 5 punto 1: limite massimo pari a 9.560 ore con equipaggio composto da due unità<br>Nel caso di adozione del sistema previsto dall'Art. 5 punto 2: Numero di ore concordate con l'Azienda convenzionante |
| Costo orario della retribuzione per singolo dipendente come da inquadramento contrattuale (categoria C) oltre oneri a carico datore di lavoro (oneri previdenziali – IRAP - INAIL) | CCNL ANPAS, Misericordia e CRI - Specifica delle voci retributive annue – Tredicesima mensilità – Oneri carico datore di lavoro – quota TFR – Costo sorveglianza sanitaria                                                                                  |
| Numero di dipendenti con mansioni amministrative e di coordinamento                                                                                                                | Numero di servizi complessivi dell'Associazione o dell'aggregazione                                                                                                                                                                                         |
| Rimborso di spese per avvicendamento volontari                                                                                                                                     | Deliberazione dell'organo direttivo dell'Associazione sulle modalità di rimborso e modalità di tracciabilità degli stessi.                                                                                                                                  |
| Pasti                                                                                                                                                                              | Quota percentuale del numero di ore prestate dal personale volontario rispetto al totale delle ore svolte dal personale (dipendente e volontario) per la postazione e tetto di spesa riconoscibile dall'accordo.                                            |
| Divise                                                                                                                                                                             | Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo                                                                                                                                                                                                           |
| Spese postali                                                                                                                                                                      | Nel limite di spesa previsto dall'accordo                                                                                                                                                                                                                   |
| Cancelleria                                                                                                                                                                        | Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo                                                                                                                                                                                                           |
| Quote di ammortamento                                                                                                                                                              | Nel limite dell'aliquota prevista dall'accordo                                                                                                                                                                                                              |
| Quota annuale di ammortamento mezzo al netto di eventuali contributi finalizzati all'acquisto II III e IV anno                                                                     | Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 21.250,00)                                                                                                                                                                                      |
| Quota annuale di ammortamento mezzo al netto di eventuali contributi finalizzati ed I.V.A I e V anno                                                                               | Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione ( Euro 10.625,00)                                                                                                                                                                                     |

I preventivi riferiti ai progetti di cui sopra caso 2 e 3, qualora non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima dell'assegnazione, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nel caso 1 qualora i preventivi non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima della valutazione comparativa, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nella comparazione il punteggio, fino a un massimo di 30 punti, verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Assegnato} = 30 \times \frac{\text{preventivo minimo presentato}}{\text{preventivo in valutazione}}$$

L'Azienda procederà all'assegnazione della convenzione all'OdV che otterrà il punteggio più alto derivante dalla somma delle due valutazioni.

#### ***ART. 5 - POSTAZIONI, DISPONIBILITA' E TIPOLOGIA DEI MEZZI***

Nella convenzione per le attività oggetto del presente accordo possono essere previsti i seguenti sistemi di operatività:

- 1) individuazione della postazione presso cui sosterranno i mezzi convenzionati con i relativi equipaggi, con indicazione dell'orario di operatività e la tipologia del mezzo;
- 2) individuazione di una flotta a disposizione per l'esecuzione dei servizi richiesti con indicazione dell'orario di operatività e la tipologia di ogni singolo mezzo.

La postazione deve rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti.

Le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di trasporto dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale e dalle normative nazionali.

I mezzi utilizzati per le postazioni convenzionate devono essere sostituiti in caso di perdita dei requisiti igienico-sanitari per il rilascio dell'idoneità sanitaria.

Nelle convenzioni per le attività di cui all'art. 1 il mezzo può essere utilizzato dalle Aziende Sanitarie Regionali, anche tramite le Centrali Operative 118, secondo protocolli operativi concordati e condivisi tra le parti.

Le Aziende Sanitarie Regionali competenti e le OdV con esse convenzionate si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

## ***ART. 6 - SISTEMA DI CHIAMATA***

Sarà cura delle Aziende Sanitarie Regionali competenti e delle OdV convenzionate definire la tipologia dei collegamenti telefonici con le postazioni per l'esecuzione del servizio.

## ***ART.7 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE***

L'OdV convenzionata per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale o, in assenza, dalle specifiche della convenzione.

L'OdV potrà inserire ulteriori unità di personale in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa regionale previa comunicazione all'Azienda convenzionante.

Potrà essere presente sui mezzi eventuale personale in fase di formazione, purché non impiegato in attività operativa e opportunamente identificabile.

Il personale operante sui mezzi si dovrà attenere ai protocolli operativi emessi dall'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante.

Le OdV convenzionate ai sensi del presente accordo possono essere chiamate a collaborare nell'elaborazione di protocolli operativi di cui sopra.

Il personale dipendente deve essere inquadrato nelle categorie previste per le attività oggetto del presente Accordo dal CCNL Anpas, CCNL Misericordia o CCNL Croce Rossa.

Qualora le OdV convenzionate dovessero avere la necessità di assumere personale aggiuntivo, per i fini del presente accordo, sono tenute a verificare la presenza di eventuali esuberi tra gli operatori già alle dipendenze di altre OdV convenzionate o precedentemente convenzionate, derivanti da riduzione dell'attività di cui al presente accordo, e, in caso positivo, procedere prioritariamente all'assunzione degli stessi.

## ***ART. 8 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI***

L'OdV convenzionata è responsabile di tutto il proprio personale utilizzato per l'attività oggetto della convenzione, secondo la propria organizzazione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente l'OdV convenzionata è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;

- copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale.

L'Azienda Sanitaria Regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'OdV convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico.

#### ***ART. 9 - REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI***

L'OdV dovrà garantire che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede servizio nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche indicate dall'Azienda convenzionante, per permettere all'Azienda di ottemperare all'eventuale obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte.

Le Aziende Sanitarie e le OdV si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività che verranno concordati, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

#### ***ART. 10 - RIMBORSO COSTI***

Per quanto riguarda le modalità di rimborso dei costi alle OdV convenzionate si dovrà fare riferimento al rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per la disponibilità oraria stabilita nella convenzione.

I criteri per il riconoscimento dei costi sono individuati nell'Allegato B1 al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

#### ***ART. 11 - CONTRASSEGNI***

È vietata l'esposizione del contrassegno regionale dell'emergenza sanitaria sui mezzi e sugli indumenti del personale volontario o dipendente nel corso delle attività oggetto del presente accordo.

#### ***ART. 12 - DURATA***

Il presente accordo decorre dal 01.01.2024 ed ha validità triennale.

## **ART. 13 - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE**

L'Assessorato Regionale alla Sanità provvederà ad istituire apposita Commissione Tecnica al fine di:

- 1) verificare l'effettiva applicazione del presente accordo su richiesta dell'Assessorato Regionale alla Sanità.
- 2) procedere alla stesura della proposta di adeguamento dell'accordo nei termini indicati dai decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 o da eventuali modifiche normative intervenute nel periodo di validità del presente accordo;

Detta Commissione è costituita da:

- 1 componente per ciascuna delle reti associative nazionali, di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017, presenti sul territorio regionale;
- componenti rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali in numero uguale a componenti di cui al punto precedente;
- 1 funzionario nominato dal Settore Regionale competente.

Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.

## **ART. 14 TERMINI PER LE CONVENZIONI**

Entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di scadenza delle convenzioni le Aziende Sanitarie Regionali devono pubblicare sul proprio sito aziendale gli avvisi per l'individuazione delle OdV a cui affidare il servizio di trasporto sanitario di emergenza e trasporto sanitario urgente.

L'avviso deve contenere l'ubicazione delle postazioni operative con indicazione della tipologia ed orario di operatività.

Nell'avviso verranno indicati i requisiti di ammissione ed i criteri di selezione previsti nel presente Accordo, richiedendo la presentazione del progetto e del preventivo di costo, certificato da un Revisore Legale iscritto al Registro istituito presso il MEF, per un periodo non superiore a due anni. Sarà cura delle Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti specificare nell'avviso l'eventuale disponibilità di propri locali.

Il preventivo di costo deve essere redatto con criteri di coerenza e congruità nei limiti delle voci e dei relativi tetti massimi di costo definiti nel presente Accordo.

Il preventivo di costo approvato vincola le parti per quello che riguarda l'erogazione dei rimborsi nel corso dell'anno. Eventuali variazioni di costo che dovessero verificarsi in corso d'anno conseguenti all'operatività richiesta dall'Azienda Sanitaria Regionale

convenzionante, verranno evidenziati nei documenti contabili dell'OdV in ambito di consuntivo.

Le Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti devono concludere il procedimento per l'affidamento delle convenzioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio dell'attività convenzionata.

Le OdV provvedono di norma a fatturare con cadenza mensile, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico, in rate posticipate a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

Le Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti devono garantire il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (D.leg.vo 192/2012).

Entro il 31 luglio di ogni anno le OdV devono trasmettere alle Aziende Sanitarie convenzionanti dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio secondo l'articolazione descritta nell'allegato B1, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dall'OdV. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nei Registri istituiti presso il MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 31 dicembre.

La mancata trasmissione della rendicontazione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l'affidamento di nuova convenzione.

### ***ART. 15 PERCORSO DI QUALITÀ***

Nell'ottica di perseguire sul territorio regionale l'applicazione omogenea del presente Accordo Quadro, alle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali sono riconosciute le attività finalizzate alla corretta e puntuale applicazione delle regole e dei criteri contenuti nel presente Accordo sia in ambito gestionale relativo agli adempimenti operativi che in ambito amministrativo.

In particolare, le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali:

- forniscono criteri omogenei, prudenziali e coerenti per la compilazione delle voci di costo elencate nei preventivi e nelle successive rendicontazioni per le convenzioni continuative secondo i modelli di cui al presente Accordo, al fine di evitare non corrette ripartizioni tra i diversi servizi erogati dalle singole OdV;
- verificano i contenuti dei testi di convenzione proposti dalle Aziende prima della sottoscrizione da parte delle proprie Associate;
- erogano appositi corsi di formazione o aggiornamento per il personale amministrativo delle Associate e dei Revisori;

- forniscono supporto alle Associate per la corretta rilevazione analitica dei dati contabili di ciascuna Associata, anche mediante l'uso di applicativi informatici, dei servizi oggetto del presente accordo;
- prevedono le forme di verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità fornendo alle singole Associate procedure operative atte a garantire il livello qualitativo del servizio;
- verificano la corretta compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute;
- verificano la corretta tenuta dei libri obbligatori per le Associate e l'iter di approvazione dei documenti che li compongono;
- supportano la corretta applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
- verificano l'assenza di eventuali incompatibilità o di conflitto d'interesse nella titolarità delle cariche anche elettive all'interno delle Associate. In particolare, l'assunzione di cariche, anche a titolo gratuito, da parte di personale sanitario dipendente o convenzionato del SSR;
- organizzano attività di promozione e valorizzazione del Volontariato finalizzate al reperimento e qualificazione dei volontari.

Al fine di garantire uniformità di valutazione e di gestione del Progetto di attività delle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali, le attività di cui sopra vengono ricomprese nella convenzione stipulata tra l'Azienda Sanitaria Zero e le Organizzazioni stesse ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato A.

#### ***ART. 16 NORME FINALI E TRANSITORIE***

Qualora le aziende abbiano in essere convenzioni pluriennali stipulate in data precedente a quella di approvazione del presente accordo ovvero in caso di proroghe di contratti in essere, le stesse dovranno comunque provvedere, a decorrere da 01.01.2024, all'adeguamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Accordo.

I costi a valenza pluriennale originati e riconosciuti fino al 31.12.2023 che producono ancora effetti economici negli esercizi successivi saranno rimborsati fino al loro esaurimento, secondo quanto stabilito dagli accordi al tempo vigenti.

#### ***ART. 17 - SPESE FISCALI***

Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente accordo sono a carico della Regione Piemonte.

## CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il carattere non oneroso del servizio svolto dalle OdV è garantito dal principio del riconoscimento e del rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio oggetto delle convenzioni disciplinate dal presente accordo.

Fermi restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali, gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, a cui le Organizzazioni di volontariato sono tenute, il presente Accordo individua i criteri da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni disciplinate dallo stesso onde evitare una sovra compensazione nei meccanismi di rimborso.

La rendicontazione dei costi è finalizzata alla corretta rappresentazione ed imputazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività affidate.

### *CRITERI GENERALI*

Periodo di rendicontazione: la rendicontazione è riferita all'arco temporale di validità della convenzione stipulata.

Eleggibilità del costo: attiene alla competenza economica del costo relativo al periodo di rendicontazione.

Effettività del costo: attiene al definitivo ed irrevocabile pagamento ovvero all'accertamento dell'impegno di pagamento del costo eleggibile.

Ammissibilità del costo: attiene alla coerenza tipologica dei costi presentati al rimborso secondo i seguenti requisiti:

- a) Il costo non deve essere direttamente finanziato o rimborsato a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001;
- b) Il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere;
- c) Il costo deve rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- d) Il costo deve rientrare in una delle categorie previste dal presente Accordo;
- e) Il costo deve essere iscritto nella contabilità generale dell'OdV e deve essere chiaramente identificabile e distinguibile dagli altri costi;

- f) Il costo deve essere analiticamente rilevato, laddove possibile, ed imputato alle diverse attività dell'OdV in coerenza ai criteri specifici descritti nel presente documento;
- g) Il costo deve essere supportato dalle relative pezze giustificative di appoggio, documenti contabili, rientranti nel periodo di rendicontazione;
- h) Il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- i) L'I.V.A. può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola OdV che sottoscrive la convenzione. La stessa, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il proprio regime I.V.A. applicabile.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- a) Multe, ammende, penali e spese legali;
- b) Automobili o altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

Il riconoscimento dei costi derivanti dall'esito di controversie legali, originate nel periodo di validità del presente Accordo, dovrà essere oggetto di apposita valutazione con l'Azienda convenzionante.

#### *DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI*

#### **MEZZI**

- a) Leasing / Noleggio a lungo termine
- b) Assicurazione
- c) Manutenzione ordinaria
- d) Manutenzione straordinaria
- e) Pulizia e disinfezione
- f) Carburante e additivi
- g) Interessi passivi e costi da finanziamento / leasing / noleggio a lungo termine
- h) Altri costi mezzi

L'OdV deve fornire per la postazione convenzionata idoneo mezzo con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale e secondo quanto indicato nel presente Accordo.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 1) l'OdV individua il mezzo principale e ne comunica la targa nel preventivo. Per tale mezzo è previsto il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), pari alla percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, qualora sia pari ad almeno il 98%, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per le sostituzioni è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) in ogni caso nel limite di 7.000,00 euro complessivi. Tale importo è riproporzionato in base all'orario di operatività.

Per le convenzioni con articolazione oraria diversa da H24, per il mezzo principale è previsto il rimborso della percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, comprese le percorrenze per motivi logistici e rifornimento, dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h).

Nel caso in cui la percentuale chilometrica del mezzo individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 98% i costi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

Il rimborso dei costi sostenuti per la voce di cui alla lettera f) è calcolato per tutti i mezzi impiegati per la postazione convenzionata di riferimento in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione stessa e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2) è previsto il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) rapportando i Km effettivamente percorsi per i servizi convenzionati di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per tutti i mezzi impiegati.

Al fine di una corretta imputazione l'OdV dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per ogni mezzo dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati per ciascuna postazione convenzionata.

a) Leasing / Noleggio a lungo termine

L'OdV può optare per la stipula di contratti di Leasing o noleggio a lungo termine, dando evidenza delle motivazioni che hanno condotto alla scelta di tali strumenti di acquisizione. In caso di contratto di leasing il valore del bene deve rientrare nei limiti previsti in caso di acquisto, ad eccezione degli interessi previsti dal contratto ed oneri accessori di stipula, che saranno rendicontati nella voce "interessi passivi" (g).

In caso di contratto di noleggio a lungo termine il valore del bene deve rientrare nei limiti previsti in caso di acquisto, ad eccezione del costo del noleggio e degli oneri accessori, che saranno rendicontati nella voce "interessi passivi" (g).

Per entrambe le tipologie contrattuali, qualora sia prevista la copertura assicurativa, il costo verrà rendicontato nella voce "Assicurazione" (b).

Per entrambe le tipologie contrattuali, qualora sia prevista la manutenzione ordinaria o straordinaria, il costo verrà rendicontato nelle corrispondenti voci (c) e (d).

Al fine di una corretta rendicontazione dei costi previsti dalle forme contrattuali di cui sopra, tali costi dovranno essere evidenziati analiticamente nel canone periodico.

L'OdV si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del mezzo.

#### b) Assicurazione

Sono riconosciuti i costi (comprese le franchigie) per le polizze di assicurazione che possono essere stipulate nelle seguenti formulazioni:

- a) RCA + Kasko con franchigia;
- b) RCA + Collisione con franchigia;
- c) RCA;

Le formulazioni di cui sopra possono includere garanzie aggiuntive con franchigia (ove prevista), quali ad esempio: copertura Ricorso Terzi, furto, incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale, tutela legale, infortuni del conducente, rinuncia alla rivalsa.

#### c) Manutenzione ordinaria

Sono riconosciuti i costi relativi agli interventi previsti dal fabbricante nel piano d'uso, le sostituzioni degli pneumatici e la manutenzione per le parti soggette a normale usura, non coperti da garanzia del fabbricante.

Per i mezzi impiegati a partire dal 6 anno di immatricolazione o oltre i 180.000 km è necessaria l'autorizzazione per interventi di costo superiore a 3.500 euro ciascuno, da parte dell'Azienda convenzionante per la quale il mezzo è utilizzato in via prioritaria al momento della richiesta (percentuale chilometrica maggiore).

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

#### d) Manutenzione straordinaria

Qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati nel

paragrafo assicurazione, sono ammissibili i costi relativi ad interventi di carrozzeria per usura o incidenti stradali e per manutenzione straordinaria diversa da quella prevista al punto precedente, sempre esclusi i casi di colpa grave, o nei limiti di quanto accertato dalle autorità competenti.

I costi sono riconosciuti previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante, per la quale il mezzo è utilizzato in via prioritaria al momento della richiesta (percentuale chilometrica maggiore).

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

#### e) Pulizia e disinfezione

Sono ammissibili i costi per materiale di pulizia e disinfezione mezzi in alternativa ai costi per il servizio di pulizia e disinfezione mezzi.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per pulizia e disinfezione verrà attribuito in parti uguali ai mezzi impiegati in attività di soccorso e trasporto e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

#### f) Carburante e additivi

L'OdV deve provvedere alla richiesta di rimborso UTF e deve imputare i costi di carburante al netto dei rimborsi UTF incassati, in caso contrario l'azienda convenzionante ha titolo a decurtare dal rimborso un corrispettivo pari alla media annuale del rimborso UTF moltiplicato per i litri di carburante. I litri sono determinati dal rapporto tra il costo totale imputato a consuntivo ed il costo medio del carburante dell'anno di riferimento.

Per gli additivi antinquinamento, nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per tale prodotto verrà rendicontato in base alla percentuale tra i km percorsi dal mezzo per la convenzione rispetto al totale dei km percorsi dai mezzi che utilizzano l'additivo. Il costo rendicontato non potrà superare il valore corrispondente al costo medio dell'additivo moltiplicato per il 6% dei litri di carburante.

In caso di utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica, nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per l'energia utilizzata per le ricariche verrà rendicontato in base alla percentuale tra i km percorsi dal mezzo per la convenzione rispetto al totale dei km percorsi dai mezzi che utilizzano tale fonte di alimentazione.

#### g) Interessi passivi e costi per finanziamento / leasing / noleggio a lungo termine

Possono essere imputati solo per la parte inerente l'esercizio di riferimento, come rilevati dalla documentazione contrattuale.

#### h) Altri costi mezzi

I costi devono essere specificati in fase di preventivo e consuntivo. Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali a tutti i mezzi dell'OdV e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla

base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

### **ATTREZZATURA E PRESIDI SANITARI IN DOTAZIONE AI MEZZI**

Sono riconosciuti i costi relativi alla manutenzione periodica prevista dal fabbricante per le attrezzature e i presidi in dotazione sui mezzi impiegati per la convenzione, previsti dalla normativa regionale vigente.

Sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei presidi di cui sopra, previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante, sempre esclusi i casi di colpa grave.

L'OdV può optare per la stipula di contratti di Leasing o noleggio operativo per le attrezzature e i presidi sanitari in dotazione al mezzo impiegato per la convenzione dando evidenza delle motivazioni che hanno condotto alla scelta di tali strumenti di acquisizione.

L'OdV si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del bene.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi di cui sopra per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali ai mezzi che hanno in dotazione le attrezzature e presidi suddetti e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

I costi sostenuti per le attrezzature e i presidi attribuiti ai mezzi sostitutivi concorrono al raggiungimento del limite di 7.000,00 euro complessivi previsto per i mezzi sostitutivi.

### **RADIOCOLLEGAMENTI E TELECOMUNICAZIONI**

Manutenzione apparati radio

Canone locazione e manutenzione ponti radio

I costi sopradescritti saranno da imputare con la stessa percentuale utilizzata per i costi dei singoli automezzi a cui fanno riferimento.

I costi comuni di canone saranno ripartiti in unità di eguale importo, tanti quanti sono gli apparati radio utilizzati per ciascuna convenzione e quindi imputati in rapporto percentuale dei chilometri percorsi.

### **COSTI GESTIONE STRUTTURA**

Sono riconoscibili i costi sostenuti per contratti di locazione, pulizia e disinfezione sede, spese condominiali, utenze (gas, riscaldamento, telefono, energia elettrica, acqua),

manutenzione ordinaria, assicurazione sede, imposte e tasse inerenti la sede.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati, nei limiti massimi approvati in sede di preventivo, fatto salvo per i costi delle utenze, in caso di variazioni dei prezzi di riferimento, evidenziate dalle OdV in fase di rendicontazione. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

### **COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato e con contratto di somministrazione lavoro.

Nel caso di utilizzo di personale con contratto di somministrazione lavoro è rendicontabile il costo esclusivamente nel limite dell'importo previsto per il corrispondente profilo dal contratto di lavoro nazionale applicato dall'OdV.

#### **Personale dipendente con mansione di autista e/o barelliere**

E' rendicontabile il costo sostenuto per personale con mansioni di autista e/o barelliere corrispondente ad un monte ore lavorate pari al numero di ore indicate nel preventivo o concordate con l'Azienda convenzionante in base all'operatività.

In caso di rideterminazione in riduzione dell'operatività oraria di postazioni esistenti, potrà essere adottato un criterio diverso da quello proporzionale sopra indicato previo accordo tra le parti.

Metodo di calcolo del costo orario rendicontabile:

(RETRIBUZIONE +ONERI) totali

---

H lavorate totali

**Retribuzione** = Retribuzione contrattuale lorda annua secondo inquadramento contrattuale, quote aggiuntive di retribuzione individuali lorde annue, tredicesima mensilità, quota annua di trattamento di fine rapporto, voci stipendiali di retribuzione variabile lorda connesse al lavoro notturno, festivo e straordinario, reperibilità, assegno per nucleo familiare o quota di aggiunta di famiglia equivalenti.

**ONERI** = Oneri previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro (INPS, INAIL, IRAP). L'OdV deve evidenziare in un prospetto analitico per singolo dipendente gli oneri di cui sopra.

**H lavorate totali** = debito orario contrattuale annuo al netto delle ore di assenza retribuite. In caso di part time il debito orario contrattuale viene riproporzionato rispetto alla percentuale di attività.

La somma delle ore lavorate da ogni singolo dipendente non potrà superare il limite massimo di 9.560 ore per il servizio dedicato ai sensi dell'art. 5 punto 1) con equipaggio composto da due unità da garantire in forma continuativa h24 per l'intera annualità. In caso di diversa articolazione dell'orario di operatività il limite verrà rideterminato in modo proporzionale.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2) il numero di ore lavorate massimo da parte del personale dipendente deve essere concordato tra le parti sulla base del numero e della durata dei servizi richiesti nonché del numero e tipologia di mezzi impiegati.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore lavorate per ciascuna postazione, del costo annuo suddiviso nelle voci stipendiali ed oneri che compongono la retribuzione come sopra dettagliata.

#### Personale amministrativo e tecnico

All'OdV potrà essere riconosciuto il costo di personale amministrativo in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'OdV secondo lo schema indicato:

- n. 1 da 1.000 a 12.000;
- n. 2 da 12.001 a 24.000;
- n. 3 da 24.001 a 36.000;
- n. 4 da 36.001 a 48.000;
- n. 5 da 48.001 a 60.000;
- n. 6 da 60.001 a 72.000;
- n. 7 oltre 72.000

Un coordinatore amministrativo quando il numero di servizi complessivi superi numero 50.000.

L'OdV è tenuta a presentare un prospetto dal quale l'Azienda possa rilevare in modo analitico il numero dei servizi.

Inoltre, potrà essere riconosciuto il costo di personale con mansioni di coordinatore tecnico in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'OdV o al numero di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore secondo lo schema indicato:

- n. 1 da 30 a 50 unità di personale o da 10.000 a 60.000 servizi annui;
- n. 2 oltre 50 unità di personale o oltre 60.000 servizi annui.

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla logistica qualora l'OdV svolga più di 60.000 servizi.

I costi per il personale amministrativo, il coordinatore amministrativo, il coordinatore tecnico e l'addetto alla logistica saranno ripartiti in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Non potranno più essere riconosciuti i costi per personale neoassunto con mansione di addetto a pulizia e sanificazione e, pertanto, potranno essere solo rendicontati i costi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, con ripartizione in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

I costi sostenuti dall'OdV per la remunerazione del consulente del lavoro saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Relativamente al costo per il pasto del personale dipendente è riconoscibile 1 pasto al giorno purché il turno di lavoro sia superiore alle 6 ore e nel limite massimo di 7,00 euro per pasto.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura dell'OdV trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta

#### Personale Volontario

##### Pasti volontari

Qualora l'Azienda convenzionante non provveda direttamente, per ogni postazione convenzionata H/24 saranno riconoscibili i seguenti rimborsi documentati per i pasti dei volontari, nel limite massimo di 7,00 euro per pasto:

- Postazione con ambulanza: 4 pasti al giorno
- Postazione con autovettura: 2 pasti al giorno

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora l'OdV faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di autista e/o barelliere, rapportando l'utilizzo orario del dipendente al numero massimo dei pasti riconoscibili (n. 1460 pasti anno).

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di pasti deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

##### Rimborsi spese viaggio

Saranno unicamente rimborsati i costi dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l'abitazione per/da il luogo di presa

servizio dietro autorizzazione scritta dell'Organo Direttivo dell'OdV, previa segnalazione all'Azienda convenzionante, e nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni Km percorso da sommarsi agli eventuali pedaggi autostradali. Sarà cura dell'OdV convenzionata predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata in relazione all'effettivo turno svolto presso la postazione stessa.

### Formazione

I costi relativi ai corsi trasporto infermi verranno riconosciuti nell'importo massimo di Euro 70,00 per volontario che abbia effettuato l'esame di certificazione regionale e saranno ripartiti in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali, al netto dei servizi di emergenza.

I costi relativi ai corsi trasporto infermi saranno imputati in parti uguali a ciascuna postazione convenzionata per l'attività oggetto del presente allegato.

In relazione ai corsi di retraining DAE è riconosciuto per ogni unità di personale formata un importo massimo di Euro 2,50.

I costi relativi ai corsi retraining DAE saranno imputati in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Gli importi relativi ad entrambe le tipologie di corsi sono comunque soggetti a rendicontazione e si riferiscono all'utilizzo del materiale, dei presidi didattici, delle docenze e ai costi per la promozione e il reclutamento dei discenti.

### Assicurazione

Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

### Volontari in servizio civile

Gli stessi criteri di riconoscimento dei costi per i pasti si applicano anche ai volontari in

servizio civile in possesso dei requisiti formativi regionali.

### Divise

Per quanto concerne l'abbigliamento è riconosciuto il costo per l'acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti.

Il costo totale sostenuto per l'acquisto di quanto sopra deve essere ripartito equamente tra tutte le convenzioni in forma continuativa (118/altri trasporti) nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali (comprehensive di calzature) per postazione con ambulanza e n. 11 dotazione per postazione con autovettura per un importo massimo di euro 350,00 (IVA esclusa) caduna per ciascuna convenzione.

Per tale importo potrà essere consentito l'acquisto di singoli capi di vestiario a seconda delle necessità e non necessariamente la divisa completa.

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di divise deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

### **MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO**

L'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo previsto dalla DGR 45-6134 del 11/06/2007 è a carico delle OdV convenzionate.

Gli approvvigionamenti di ossigeno sono riconoscibili sino alla presa in carico della fornitura da parte dell'Azienda convenzionante.

I costi relativi all'ossigeno saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente dai mezzi che utilizzano tale dispositivo medico.

I costi relativi al materiale sanitario di consumo saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente dall'OdV, al netto dei servizi svolti per le convenzioni dei mezzi di soccorso avanzato o avanzato di base.

### **COSTI AMMINISTRATIVI**

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Canoni manutenzione vari

## Emolumenti Revisori dei Conti

### Consulenze

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

I costi derivanti da consulenze dovranno essere preventivamente concordati con l'Azienda convenzionante, compresi quelli derivanti da obblighi di legge (ad esempio D.Lgs 81/2008, Regolamento UE in materia di privacy).

I costi risultanti dalla ripartizione saranno riconosciuti nel limite massimo di:

- spese postali euro 2,00 per ciascun volontario iscritto a libro soci, per ciascuna convenzione stipulata per il servizio con le modalità previste dall'art. 5 punto 1) e 2).
- costi di cancelleria euro 1.500,00 per ciascuna convenzione stipulata per il servizio con le modalità previste dall'art. 5 punto 1) e 2).

In caso di operatività diversa da H24 il limite massimo deve essere riproporzionato in misura corrispondente alla diversa operatività.

## QUOTE DI AMMORTAMENTO

Automezzi

Arredamenti

Macchine ufficio

Attrezzatura sanitaria mezzi

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Costi pluriennali ristrutturazioni sede

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31.12.88 aggiornato ed integrato con norme DL 27.04.90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

| TIPO COSTO                                                                                                      | % QUOTE<br>AMMORTAMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EDIFICI                                                                                                         | 3%                      |
| COSTRUZIONI LEGGERE                                                                                             | 10%                     |
| MOBILI ED ARREDAMENTO                                                                                           | 10%                     |
| ATTREZZATURA SPECIFICA                                                                                          | 12,5%                   |
| MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO                                                                           | 12%                     |
| MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE<br>(compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici) | 20%                     |
| APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI                                                                                 | 20%                     |
| AUTOVETTURE E SIMILI                                                                                            | 25%                     |
| AMBULANZE                                                                                                       | 25%                     |
| COSTI RISTRUTTURAZIONE LOCALI                                                                                   | 20%                     |
| SOFTWARE                                                                                                        | 20%                     |

Ad eccezione dei costi per ristrutturazione locali e software, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un'ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

| ANNO | % AMMORTAMENTO |
|------|----------------|
| 1    | 12,5           |
| 2    | 25             |
| 3    | 25             |
| 4    | 25             |
| 5    | 12,5           |

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

## AUTOMEZZI

Per l'acquisto di ambulanze di prima immatricolazione sono riconoscibili quote di ammortamento su un valore massimo di euro 85.000 I.V.A. esclusa. I costi per l'eventuale allestimento del mezzo con dotazioni diverse da quanto previsto dalle normative regionali vigenti, qualora sia richiesto dall'Azienda convenzionante, dovranno essere evidenziati separatamente (a preventivo e consuntivo) e non rientrano nel valore massimo di cui sopra. Qualora l'OdV si avvalga dei benefici di legge previsti dall'art. 96 L. 342/2000 o in alternativa dall'art. 20 del DL 269/2003 convertito in L. 326/2003, la quota di ammortamento sarà riconosciuta sul valore al netto dei benefici. Anche nel caso di acquisto di mezzi già immatricolati l'ammortamento è riconosciuto sul valore di acquisto nel limite sopra indicato.

La quota di ammortamento è riconosciuta qualora l'acquisto dei beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'OdV avvenga con fondi propri o con finanziamento di terzi (contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota. In caso di acquisto del mezzo con contributo proveniente da Fondazioni o enti assimilabili (pubblici o privati) sarà riconosciuta la sola quota di ammortamento eccedente la parte finanziata nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

In caso di utilizzo per la convenzione di ambulanza o altro mezzo non di nuova immatricolazione, la quota di ammortamento per il primo anno di utilizzo viene rapportata al periodo di impiego (es. ambulanza che entra in servizio al 2° anno di vita nel mese di settembre, ammortamento riconosciuto per 4/12 della quota annua).

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 1), per il mezzo principale individuato dall'OdV viene riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti pari alla percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, qualora sia pari ad almeno il 98%, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per i mezzi sostitutivi è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, sempre nel limite di 7.000,00 euro complessivi. Tale importo è riproporzionato in base all'orario di operatività.

Per le convenzioni con articolazione oraria diversa da H24, per il mezzo principale è previsto il rimborso della percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, comprese le percorrenze per motivi logistici e rifornimento.

Nel caso in cui la percentuale chilometrica del mezzo individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 98% i costi di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti verrà calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la

convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2) è previsto il rimborso dei costi sostenuti rapportando i Km effettivamente percorsi per i servizi convenzionati di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per tutti i mezzi impiegati.

#### ATTREZZATURA SANITARIA MEZZI

Sono riconosciute le quote di ammortamento relative alle apparecchiature comprese nella dotazione dei mezzi impiegati per la convenzione previste dalla normativa regionale o richieste dall'Azienda convenzionante.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi di cui sopra per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali ai mezzi che hanno in dotazione le attrezzature e presidi suddetti e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

I costi sostenuti per le attrezzature e i presidi attribuiti ai mezzi sostitutivi concorrono al raggiungimento del limite di 7.000,00 euro complessivi previsto per i mezzi stessi.

#### ARREDAMENTI - MACCHINE UFFICIO - HARDWARE - SOFTWARE

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.

#### FABBRICATI E CAPANNONI

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

#### COSTI PLURIENNALI RISTRUTTURAZIONI SEDE

I costi derivanti da manutenzione straordinaria della sede, sempre concordati con l'Azienda convenzionante, potranno essere esposti a consuntivo. I costi dovuti a casi dettati da adeguamenti normativi (richieste pervenute a seguito di verifica ispettiva da parte dell'A.S.L. di competenza o per lavori di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) dovranno essere indicati a preventivo o comunicati successivamente. I costi manutentivi su immobili di proprietà concordati andranno ad aumento del valore originario del bene ed ammortizzati utilizzando la tabella di riferimento.

Gli eventuali costi di nuova costruzione, acquisto od ampliamento della sede dovranno essere tassativamente concordati con l'azienda per l'eventuale inserimento nel preventivo e successivo rendiconto.

Per le voci "fabbricati e capannoni" e "costi pluriennali ristrutturazione sede" (8.08 e 8.09), fatto salvo i costi autorizzati fino al 31/12/2023, sarà applicato un limite massimo di riconoscimento a preventivo e a consuntivo per le spese sostenute a partire dal 01/01/2024 pari al 10% del totale convenzione al netto dei costi di cui al capitolo di spesa 5 "Costo del personale" e delle stesse voci 8.08 e 8.09.

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

## **BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,00 EURO**

Sono ammissibili i costi per beni strumentali inferiori a 516,00 euro approvati nel preventivo oppure autorizzati dall'Azienda convenzionante in corso d'anno.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati, nel limite di 1.000 euro per postazione. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

## **ALTRI COSTI**

### Oneri bancari

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione. .

## CONVENZIONI IN FORMA ESTEMPORANEA

La forma estemporanea è quella tipologia di servizio che riconosce l'effettuazione di interventi di soccorso attivati nell'ambito di disponibilità non continuative manifestate dalle Associazioni.

Le ASR rimborsano in corso d'anno i costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio sulla base del tempo di impiego del mezzo di soccorso convenzionalmente definito in 2 minuti per ogni chilometro percorso, sia in ambito urbano che extraurbano, e 100 minuti per ogni intervento.

Le Associazioni devono presentare entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento una relazione dell'attività e dei costi sostenuti per l'impegno orario complessivo annuale dedicato al servizio in convenzione. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal Bilancio o dal Rendiconto Finanziario dell'esercizio di riferimento approvato dal competente organo associativo.

Le categorie di costo oggetto di rimborso sono di seguito indicate:

### AUTOMEZZI

Carburante: rimborso determinato sulla base di un consumo medio chilometrico pari a 5 km/l ed un costo medio del carburante riferito al mese di fatturazione, come rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico;

Ammortamento, assicurazione, pulizia e disinfezione mezzi, manutenzione attrezzature sanitarie: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rispetto al seguente valore annuo massimo riconoscibile per ciascuna voce di costo:

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ammortamento                        | Euro 17.000 valore orario euro 1,94 |
| Assicurazione                       | Euro 2.000 valore orario euro 0,23  |
| Pulizia e disinfezione mezzi        | Euro 2.500 valore orario euro 0,29  |
| Manutenzione attrezzature sanitarie | Euro 500 valore orario euro 0,06    |

Manutenzione ordinaria: rimborso che viene proporzionato alla percorrenza chilometrica su un valore unitario determinato sulla base di un costo di 7.500 euro ogni 30.000 km (euro 0,25/km)

### VOLONTARI

Divise, pasti, assicurazione volontari e formazione: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rapportato al valore riconoscibile per la postazione di soccorso convenzionata nella forma continuativa nei suoi standard di riferimento.

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| Divise | Euro 9.394 (22 dotazioni x 427 euro) valore orario euro 1,07 |
|--------|--------------------------------------------------------------|

Pasti Euro 10.220 (4 pasti x 365 gg x 7 euro a pasto) valore orario euro 1,17

Assicurazione volontari Euro 240 (12 volontari x 20 euro pro capite) valore orario euro 0,03

Formazione Euro 1.595 (24 volontari x 66,47 euro pro capite) valore orario euro 0,18

### STRUTTURA

Costi per la gestione della struttura, amministrativi ed ammortamenti vari: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rapportato al seguente valore annuo massimo riconoscibile per ciascuna voce di costo, corrispondente al valore medio regionale:

Struttura Euro 22.000 valore orario euro 2,51

Amministrativi Euro 10.000 valore orario euro 1,14

Ammortamenti vari Euro 3.000 valore orario euro 0,34

### ALTRI COSTI

Materiale sanitario: rimborso riconosciuto per ogni servizio effettuato per l'importo di seguito indicato corrispondente al valore medio regionale: Euro 12,00

### RICONOSCIMENTO TEMPO DI STAZIONAMENTO

Nel caso in cui il servizio in estemporanea comportasse un periodo di sosta richiesto dalla Azienda convenzionante (intendendo per sosta il tempo di attesa) verrà riconosciuta l'eccedenza di tempo per lo stazionamento qualora la durata complessiva del servizio superi quanto già riconosciuto (100 minuti).